

Diritto U. E. e Regioni



Regione Emilia-Romagna

Assemblea Legislativa

Direzione generale

Servizio legislativo e qualità della legislazione

**Sessione comunitaria 2011  
dell'Assemblea legislativa:  
indirizzi e seguito**

Gli Speciali

settembre 2012

***Gli Speciali***

***Sessione comunitaria 2011  
dell'Assemblea legislativa:  
indirizzi e seguito***

*A cura della*

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione  
Emilia-Romagna – Servizio legislativo e qualità della  
legislazione**

---



## P R E S E N T A Z I O N E

Questa pubblicazione raccoglie i principali atti dell'Assemblea legislativa che hanno dato seguito agli Indirizzi formulati a chiusura della Sessione comunitaria 2011, con l'intento di fornire a chiunque fosse interessato un quadro completo ed esaustivo delle nostre attività.

Le attività dell'Assemblea legislativa sulle diverse iniziative segnalate a seguito delle sessioni comunitarie 2010 e 2011, hanno dimostrato, nei fatti, che è possibile incidere sulla formazione degli atti dell'Unione europea e partecipare alla definizione delle politiche europee, già nel momento in cui l'Unione europea "costruisce" le strategie generali.

La nostra **Sessione comunitaria 2011** ha rappresentato infatti un importante salto di qualità con il passaggio dalla valutazione delle macro-strategie all'analisi degli atti legislativi europei di attuazione delle stesse. Per la prima volta si sono attivati di tutti gli strumenti e le procedure che regolano la partecipazione alla formazione del diritto europeo nella nostra Regione (formulazione di osservazioni al Governo ai sensi della legge 11/2005 e esame di sussidiarietà e proporzionalità).

Consolidati i meccanismi e verificato che il nostro modello di partecipazione al processo decisionale europeo funziona, le attività che hanno dato seguito agli Indirizzi della Sessione comunitaria 2011 sono state fondamentali, anche perché hanno avuto ad oggetto tematiche e questioni di grande importanza per la nostra regione. Affrontare temi come l'efficienza energetica, la nuova politica comune della pesca, gli appalti, le qualifiche professionali ma soprattutto la politica coesione e il prossimo ciclo di

programmazione dei fondi strutturali e la nuova Politica Agricola Comune (PAC), ha rappresentato un'importante banco di prova per confrontarsi con questioni complesse, che necessariamente avranno una ricaduta diretta sul nostro territorio e che hanno rappresentato l'occasione per un approccio più maturo e consapevole nei confronti dell'Unione europea, aprendo strade e prospettive nuove.

La necessità di affrontare tali tematiche ha rafforzato l'imprescindibile collaborazione, anche dal punto di vista tecnico, tra esecutivo regionale e Assemblea legislativa, consentendo di formulare osservazioni e indirizzi precisi e di arrivare a definire una posizione comune della Regione, sostenuta e ribadita in modo coerente e condiviso nelle varie sedi istituzionali a livello nazionale ed europeo.

Abbiamo sperimentato 'sul campo' la capacità dei meccanismi e delle procedure della nostra regione, realizzando, per la prima volta e contemporaneamente, sia l'analisi di merito degli atti che la valutazione della sussidiarietà.

La verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità sugli atti legislativi dell'UE, ha aperto inoltre la strada per la nostra Assemblea legislativa ad una collaborazione sempre maggiore con il Parlamento nazionale e, in prospettiva, anche con altre assemblee legislative regionali italiane ed europee. La collaborazione è stata avviata, per adesso, con l'invio dei nostri atti di indirizzo alle due Camere del Parlamento nazionale, che, nel contesto dei propri lavori sugli atti dell'Unione europea ne hanno tenuto conto. Le prospettive di coinvolgimento dei *parlamenti regionali con poteri legislativi* aperte dal Protocollo sul rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona, rafforzano e rafforzeranno ulteriormente in futuro la possibilità per le regioni di partecipare in modo proattivo ed efficace ai processi decisionali dell'UE. Nel quadro generale disegnato dalla nostra Costituzione e dai Trattati, conferiranno anche un ruolo nuovo e

autonomo alle Assemblee legislative nella fase ascendente che dobbiamo valorizzare al massimo.

Nella consapevolezza che la definizione di un sistema efficace di partecipazione ai processi decisionali europei è certamente un percorso ancora lungo e complesso, e che come Regioni e Assemblee dovremo confrontarci con obiettivi sempre più importanti e ambiziosi, grande è comunque la soddisfazione per quanto fatto e la volontà di proseguire su questa strada.

**Matteo Richetti**

Presidente Assemblea Legislativa  
Regione Emilia Romagna



## I N D I C E

**Oggetto n. 1332** - Relazione della Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali per la Sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008 approvata nella seduta del 31 maggio 2011 Pag. 1

**Oggetto n. 1434** - Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione, su mandato della commissione stessa. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea. Sessione comunitaria 2011 (a firma dei Consiglieri Marco Lombardi, Luciano Vecchi e Fabio Filippi). " 19  
(prot. n. 18861 dell'8 giugno 2011)

**Seguito sessione comunitaria 2011:** " 27

**Oggetto n. 1660** - Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE – COM (2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà; " 29

**Oggetto n. 1950** - Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulle comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) 417 e COM (2011) 424 e sulle Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 425 e COM (2011) 416 def. del 13 luglio 2011 relative alla riforma della politica comune della pesca; " 43



**Oggetto n. 2050** - Risoluzione sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 615, 612, 611, 614, 607 e 610 def. del 6 ottobre 2011). Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona; " 49

**Oggetto n. 2006** - Risoluzione sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo della politica agricola comune (pac) per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 630 e 631 def. 18 ottobre 2011 e 629, 627, 628, 626, 625 def. 17 ottobre 2011). Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona; " 57

**Oggetto n. 2064** - Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per sviluppo della rete trans europea dei trasporti - COM(2011) 650 definitivo del 19 ottobre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona; " 67

**Oggetto n. 2354** - Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di " 73

sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

**Oggetto n. 2355** - Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011; proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011; " 79

**Oggetto n. 2356** - Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il Sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. " 85



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

**OGGETTO 1332**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE BILANCIO AFFARI GENERALI  
ED ISTITUZIONALI PER LA SESSIONE COMUNITARIA  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'ANNO 2011, AI SENSI  
DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2008**

approvata nella seduta del 31 maggio 2011

## INDICE

### **1. Considerazioni preliminari**

### **2. I principali temi su cui si è sviluppato il dibattito**

### **3. La sessione comunitaria 2011**

**3.1. L'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011:** partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla cd. fase ascendente del diritto dell'Unione europea

**3.2. L'esame della Relazione della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario per il 2010:** partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla cd. fase discendente del diritto dell'Unione europea

### **4. Il processo di riforma della legge 11/2005 e le possibili esigenze di aggiornamento della legge regionale 16/2008**

**5. Dopo la sessione comunitaria 2010:** il seguito dato alla Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre 2010

## **1. Considerazioni preliminari**

Giunti ormai alla terza sessione comunitaria è chiaro a tutti l'opportunità che la normativa dell'Unione prevede, soprattutto dopo il Trattato di Lisbona, anche per le Assemblee regionali di intervenire nella formazione del diritto europeo (fase ascendente).

La consapevolezza di dover partecipare attivamente al processo decisionale dell'Unione europea, è sempre più diffusa nel contesto istituzionale della nostra regione, e quindi anche il percorso attivato per la sessione comunitaria si arricchisce di contributi e spunti interessanti sia nel merito che nel metodo.

L'Europa incide sempre più nella vita degli Stati membri, e quindi la partecipazione alla "fase ascendente" diventa una attività imprescindibile per una Assemblea legislativa come la nostra, tesa ad influire nel momento della costruzione delle regole, evitando così di accorgersi solo nella fase applicativa che queste non tengono conto delle specificità e delle peculiarità del nostro Paese, aumentando nei cittadini un sentimento di diffidenza nei confronti dell'Europa.

Come è noto però, tale aspetto, che incide profondamente anche sulla diffusione di una vera cultura europeista e che si esplica attraverso la valutazione del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, non esaurisce il nostro intervento.

La sessione comunitaria contempla infatti anche aspetti relativi alla conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (fase discendente), suggerimenti in merito al processo di riforma della legge statale 11/2005 ed alle possibili esigenze di riforma della legge regionale 16/2008, concludendosi con una valutazione finale sugli esiti delle segnalazioni emerse nelle sessioni comunitarie precedenti.

Dopo aver considerato l'esperienza delle passate sessioni, va inoltre evidenziato in questa fase come assolutamente opportuna sia stata la scelta di istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito da personale della Giunta e della Assemblea, che avendo ad oggetto della propria attività il monitoraggio del Programma della Commissione Europea e la verifica del costante aggiornamento dello stato di attuazione della normativa comunitaria nella Regione Emilia-Romagna, costituisce un fondamentale strumento di supporto alla attività politica della prima Commissione in raccordo con le altre, sulle tematiche europee.

Oggi infine, grazie anche alla capacità di selezionare e segnalare in anticipo provvedimenti significativi per il nostro contesto regionale, appare assai più strutturato che in passato l'apporto delle Commissioni consultive e quindi la relazione e la risoluzione con cui la prima Commissione conclude la sessione comunitaria risulta certamente più precisa nei contenuti e più puntuale nelle sue indicazioni.

L'esito dell'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e della Relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario per il 2010, viene di seguito illustrato ai fini dello svolgimento della sessione comunitaria 2011 dell'Assemblea legislativa.

Sulla base del "Rapporto conoscitivo per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa 2011" presentato dalla Giunta regionale con Delibera n. 530 del 18 aprile 2011, la Relazione tiene conto dei pareri e degli indirizzi formulati dalle Commissioni di merito per le parti di rispettiva competenza, sia con riferimento alla partecipazione alla fase ascendente che alla fase discendente.

## **2. I principali temi su cui si è sviluppato il dibattito**

I lavori delle Commissioni assembleari, e l'approfondimento circa le possibili iniziative dell'Unione europea di interesse per la Regione per il 2011, hanno evidenziato alcuni temi generali di grande rilievo e potenziale impatto concreto sulle future politiche della Regione.

In particolare, il tema dell'immigrazione, il tema appalti e concessioni e, infine, le prospettive sulla futura politica di coesione, strettamente collegate al nuovo ciclo di programmazione per il periodo 2014 - 2020.

Spinti dall'attualità di alcune problematiche improvvisamente emerse con grande evidenza, sono stati affrontati, seppure solo come considerazioni generali, alcuni temi specifici che meritano particolare menzione in questa sede.

In merito al tema dell'immigrazione, si è valutato di segnalare l'esigenza di rivedere un approccio al problema secondo cui ogni Paese membro agisce in proprio, orientandosi verso l'esigenza di coordinare alcuni interventi sul livello europeo, non tanto per affrontare il tema di una ordinaria migrazione dei popoli, quanto per sostenere Paesi che si dovessero trovare a far fronte con emergenze difficilmente sopportabili o per il dato numerico o per quello temporale del fenomeno.

L'esigenza di bilanciamento tra i diversi principi e obiettivi dell'ordinamento europeo, è emersa dall'analisi di temi specifici di grande attualità, come le prospettive di riforma della normativa sugli appalti e le concessioni, attualmente allo studio della Commissione europea. C'è il rischio, infatti, di una potenziale discrasia tra quei principi, stabiliti a livello di Unione europea, tendenzialmente liberisti e finalizzati al raggiungimento di obiettivi di grande importanza, come la creazione del mercato unico e l'ammodernamento del sistema delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, e altri principi posti a tutela di obiettivi altrettanto importanti, quali la coesione territoriale, oltre che economica e sociale, e la protezione dell'ambiente, previsti dal

Trattato, ma non ancora sufficientemente integrati nell'ordinamento europeo e nelle politiche dell'Unione.

La Regione, in questo senso, non si pone nell'ottica di chiedere di operare una scelta tra i vari interessi in gioco, ma piuttosto di sollecitare il legislatore europeo a ponderare meglio esigenze tra loro diverse, talvolta anche contrastanti che è necessario far coesistere. Questa indicazione, che può apparire di principio, in realtà assume un forte rilievo pratico. Si pensi ad esempio, a come è stata affrontata, a livello europeo e nazionale, la questione delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative. Essa, infatti, dovrebbe essere sottratta ad una valutazione di tipo unicamente economico e di mercato, secondo l'attuale impostazione della direttiva servizi, e rivalutata, invece, nel contesto più ampio dei principi dettati dal Trattato. Questo approccio faciliterebbe un migliore bilanciamento tra gli obiettivi di tutela della concorrenza e altri obiettivi ugualmente degni di attenzione sulla base dello stesso Trattato come: la tutela dei destinatari dei servizi, dei consumatori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, alla luce soprattutto dell'obiettivo di coesione territoriale introdotto dal trattato di Lisbona a fianco della coesione economica e sociale.

In merito al tema generale delle Concessioni, si è ritenuto di segnalare l'opportunità di valutare all'interno delle iniziative europee in tema di concessioni, un intervento specifico per il conferimento delle concessioni demaniali per servizi turistico ricreativi che, ferme restando le disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, verifichi la possibilità di introdurre limitazioni e deroghe in base a motivi imperativi di interesse generale, ai servizi di interesse economico generale (SIEG) ed alle specificità che caratterizzano il nostro sistema turistico.

Il tema del futuro della politica di coesione è stato oggetto di approfondimento specifico da parte della I Commissione assembleare che vi ha dedicato un'apposita seduta.

Questa ha costituito l'occasione per l'illustrazione, da parte della Giunta, dei principali contributi e documenti che, dal 2009 ad oggi, hanno alimentato il dibattito attualmente in corso: il Rapporto Barca "Un'agenda per la riforma della politica di coesione"; il rapporto Stiglitz - Sen - Fitoussi, ma anche le "iniziative faro" della Commissione europea nell'ambito della Strategia Europa 2020; il pacchetto legislativo in materia di governance economica e infine il V Rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Quest'ultimo contiene un'analisi dello stato di realizzazione dell'attuale politica di coesione e accompagna una Comunicazione della Commissione con la proposta di revisione del sistema della politica regionale per il prossimo periodo di programmazione post 2014, verso un maggiore orientamento a qualità delle performances e risultati, basandosi sul Rapporto Barca. In particolare:



- la concentrazione delle risorse su pochi obiettivi prioritari mantenendo la dovuta flessibilità;
- l'addizionalità e rafforzamento dell'effetto moltiplicatore dei fondi strutturali attraverso il cofinanziamento, e anche facendo ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria;
- il miglioramento dell'efficacia attraverso una riserva di premialità (che potrebbe essere pari al 2 o 3% del totale);
- una maggiore attenzione ai risultati della programmazione dei fondi, utilizzando un contratto di partenariato per gli investimenti e lo sviluppo;
- l'impegno a migliorare metodi e procedure seguendo un approccio basato sui risultati, una valutazione basata su obiettivi e indicatori di risultato chiari e misurabili;
- l'impegno a ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito di un mercato unico europeo e l'intenzione di armonizzare e integrare quando possibile le regole dei Fondi strutturali.

A questi elementi, si aggiunge la recente consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea, i cui risultati sono stati presentati nel corso del Forum sulla coesione organizzato il 31 gennaio e 1 febbraio 2011 a Bruxelles, in occasione del quale, i rappresentanti del Comitato delle Regioni hanno ribadito l'interesse per un futuro delle politiche di sviluppo regionale ambizioso. Tali risultati confluiranno nella valutazione d'impatto che la Commissione stessa sta predisponendo, in vista della presentazione del pacchetto legislativo post 2013. La Regione Emilia-Romagna, da un lato, ha contribuito al lavoro congiunto delle Regioni italiane svolto in seno al gruppo di contatto per la formazione di un contributo unitario nazionale, dall'altro, è stata invitata a partecipare all'udienza pubblica organizzata dalla Commissione REGI del Parlamento europeo sul futuro della politica di coesione e sul cambio di approccio verso obiettivi di efficienza ed efficacia della politica regionale.

Oggetto dell'approfondimento svolto dalla I Commissione è stato anche il tema della cooperazione territoriale, strumento fondamentale per il perseguimento dell'obiettivo di coesione territoriale che il Trattato di Lisbona introduce, innovando rispetto al passato, accanto agli obiettivi della coesione economica e sociale. In questo contesto, e più specificatamente, nell'ambito della sperimentazione del nuovo strumento delle strategie europee macroregionali, si inserisce il tema della partecipazione della Regione Emilia-Romagna allo sviluppo ed al lancio di una macroregione adriatica ed alla riflessione sulle prospettive per la definizione del relativo percorso strategico, basato sulle positive esperienze di cooperazione territoriale e transnazionale dei Paesi delle due sponde.

Con riferimento specifico alla *Proposta legislativa sul Fondo sociale europeo*, ai fini del successivo esame della proposta in fase

ascendente, dai lavori delle Commissioni è emerso l'interesse al tema dell'inclusione sociale anche in un'ottica di tutela delle pari opportunità e delle politiche di conciliazione, e in particolare, l'importanza di azioni orientate a sostenere l'accesso delle donne al mondo del lavoro ed il mantenimento del posto di lavoro, attraverso interventi volti a evitare che la maternità sia, di per sé, un fattore di discriminazione.

Dai lavori delle Commissioni assembleari, nel corso della sessione, sono emerse, inoltre, alcune indicazioni di carattere metodologico orientate a razionalizzare le attività successive alla sessione comunitaria e facilitare l'attività delle Commissioni assembleari in sede di analisi delle singole Iniziative dell'Unione europea.

La modalità di informazione ai Consiglieri regionali sugli atti e le iniziative provenienti dall'Unione europea comunicati nel corso dell'anno, pur dovendo mantenere la completezza nella disponibilità delle informazioni stesse, dovrebbe essere più mirata e riguardare, in particolare, le iniziative segnalate come di interesse nell'ambito della sessione comunitaria annuale. Una maggiore qualità dell'informazione, infatti, può essere garantita attraverso l'attività di supporto svolta dall'apposito Gruppo di lavoro Giunta – Assemblea e consentirebbe alle Commissioni assembleari chiamate a valutare le singole iniziative di svolgere un'attività più incisiva ed efficace.

Inoltre, nel corso dell'anno, l'esame dei provvedimenti regionali, che intervengono in settori interessati da atti e iniziative dell'Unione europea, dovrebbe essere facilitato attraverso apposita documentazione allegata da parte della Giunta che contenga i riferimenti non solo agli atti legislativi vincolanti dell'Unione europea, ma anche alle strategie e indicazioni generali contenute, ad esempio, nelle Comunicazioni della Commissione europea, così da garantire maggiore continuità tra i lavori delle Commissioni assembleari durante la sessione comunitaria, con gli importanti elementi conoscitivi che derivano dall'esame del programma di lavoro della Commissione europea, e la successiva fase di esame delle singole iniziative regionali.

E' stata richiamata l'importanza del tema della qualità e semplificazione, anche alla luce del fatto che la Commissione europea, dando concretamente seguito a quanto previsto nella Comunicazione "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" dichiara di voler operare attraverso l'integrazione trasversale dei principi di regolamentazione intelligente, soprattutto in termini di riduzione dei costi e oneri amministrativi, relativamente alle singole iniziative presentate.

Infine, è stata evidenziata l'esigenza per la prossima sessione comunitaria 2012, di adottare tutte le iniziative considerate opportune

a garantire al meglio la partecipazione e il coinvolgimento di *stakeholder* e altri soggetti interessati alle procedure per la formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, con particolare attenzione alla diffusione del programma di lavoro della Commissione europea e della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 16 del 2008, attraverso le procedure previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

### **3. La sessione comunitaria 2011**

**3.1 L'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011:** partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla cd. fase ascendente del diritto dell'Unione europea

L'esame degli atti dell'Unione europea in fase ascendente da parte delle Assemblee legislative, ha l'obiettivo principale di produrre indirizzi chiari e puntuali per i rispettivi organi esecutivi, sia a livello nazionale che regionale.

Allo stesso tempo, il rafforzamento del ruolo parlamentare e della funzione di indirizzo che emerge con forza dai più recenti processi di riforma, a livello europeo e nazionale, valorizza la collaborazione di ciascuna Assemblea regionale con le Camere del Parlamento.

Si tratta di un importante elemento della partecipazione regionale alla fase ascendente, che vale a rendere più coeso e coerente l'intero sistema italiano di partecipazione al processo decisionale.

Il cuore di questa collaborazione, sulla base del Trattato di Lisbona, si trova indubbiamente nel controllo della sussidiarietà e si riferisce specificatamente alle proposte legislative dell'Unione europea.

Tuttavia, va sottolineata anche l'importanza dell'esame di merito degli atti, e non solo delle proposte legislative, ma anche dei documenti di consultazione, degli atti di programmazione o preparatori della legislazione. Ad esempio, le Comunicazioni della Commissione europea che annunciano le priorità e le azioni previste in relazione ad uno specifico settore. Ciò consente di intervenire nei tempi e nei modi più precoci, con l'obiettivo di contribuire alla massima efficacia dell'azione. In questo modo si è impostata l'azione dell'esame degli atti dell'Unione europea presso l'Assemblea dell'Emilia-Romagna che, dopo aver esaminato importanti Comunicazioni della Commissione europea nel corso del 2010 e del 2011, potrà ora prendere in esame gli atti legislativi che da quelle Comunicazioni erano state preannunciate, in quanto concretizzano alcune delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi. Peraltro, l'esperienza dei lavori delle Commissioni assembleari nel prendere in esame gli atti europei, ha messo in

evidenza l'opportunità di restringere l'attività ad un numero più limitato di atti in modo da poter gestire al meglio anche la successiva fase di monitoraggio del seguito politico, sia in ambito europeo che in ambito regionale.

Sulla base di queste indicazioni generali, le Commissioni assembleari hanno preso in esame il Programma di lavoro della Commissione europea ed hanno evidenziato le priorità regionali rispetto alle iniziative europee in arrivo per il 2011, ma anche approfondito temi di particolare rilevanza ed attualità.

Di seguito si riportano le iniziative evidenziate dalle Commissioni assembleari:

*Tabella di marcia 2020 per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; Proposta di Direttiva sull'efficienza energetica e sul risparmio energetico; Tabella di marcia per l'energia entro il 2050; Proposte legislative quale seguito dato alla Comunicazione della Commissione sulla politica agricola comune dopo il 2013; Proposte sulla riforma della politica comune della pesca; Modernizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici; Iniziativa sulle concessioni; Proposte sul rinnovo del meccanismo della protezione civile e dello strumento finanziario per la protezione civile; Raccomandazione sulla promozione e la convalida dell'apprendimento informale e non formale; Comunicazione della Commissione in merito ad una nuova iniziativa sulle competenze; Comunicazione su "partenariato nella ricerca e nell'innovazione"; Revisione della normativa sulle qualifiche professionali; Legislazione fitosanitaria dell'UE; Codice dell'immigrazione; Proposta di legge sulla sanità animale; Piano di azione e-health; Comunicazione sulla lotta al razzismo e alla xenofobia; Proposta legislativa sul Fondo Sociale Europeo; Proposte legislative sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di coesione.*

Si sottolinea l'attenzione posta dalle Commissioni sugli atti dell'Unione europea che costituiscono seguito di Iniziative segnalate nell'ambito della sessione comunitaria 2010, sulle quali sono state formulate osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 11 del 2005, come nel caso, ad esempio, delle iniziative che daranno seguito alle indicazioni contenute nel *Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"*, delle *Proposte legislative quale seguito dato alla Comunicazione della Commissione sulla politica agricola comune dopo il 2013* e delle *Proposte sul rinnovo del meccanismo della protezione civile e dello strumento finanziario per la protezione civile*.

Al momento della presentazione degli atti indicati, e sulla base dei rispettivi contenuti finali, la Giunta e l'Assemblea legislativa potranno

valutare l'interesse concreto ad elaborare la posizione regionale, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative, per inviare le osservazioni al Governo ex articolo 5, comma 3, della legge 11/2005. Inoltre, l'esame delle proposte legislative, darà l'occasione di prendere in esame il rispetto del principio di sussidiarietà e di portarne gli esiti a conoscenza delle Camere, in applicazione dell'apposito Protocollo allegato al Trattato.

Quanto al rapporto con le Camere, sarà utile proseguire nella prassi di inviare sia al Senato che alla Camera anche l'esito dell'esame del Programma di lavoro della Commissione europea.

L'utilità va riferita innanzitutto al contributo che ne può derivare al dialogo sia verticale che orizzontale e, più in generale, per organizzare successivamente la migliore collaborazione tra livelli istituzionali in fase ascendente. E l'utilità sarà ancora più evidente mano a mano che l'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea si diffonderà presso le altre Assemblee regionali. Opportuna conoscenza dell'atto finale sarà data quest'anno, anche al Governo, Dipartimento per le politiche comunitarie, al quale successivamente sono inviate le osservazioni su singoli atti europei, in applicazione della legge 11/2005.

Con la finalità di favorire la massima circolazione delle informazioni, la risoluzione finale sarà inviata, inoltre, anche al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alle Assemblee regionali sia italiane che europee.

Infine sarà importante continuare a mantenere un rapporto costante con il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni, anche tramite il Network Sussidiarietà, e le altre Assemblee legislative regionali, italiane ed europee, favorendo lo scambio di informazioni sulle rispettive attività, la collaborazione, il confronto e lo scambio di buone pratiche al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo. Tra le sedi di confronto e di scambio di informazioni rientra il coordinamento politico tra le commissioni assembleari con competenza in materia di Unione europea, recentemente avviato presso la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome.

**3.2 L'esame della Relazione della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario per il 2010:** partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla cd. fase discendente del diritto dell'Unione europea

Le Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario riferisce, per l'anno 2010, un'intensa attività di attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari da

parte della Regione. Gli atti normativi di attuazione sono per lo più costituiti da leggi di settore a cui si aggiunge la legge comunitaria regionale per il 2010, adottata ai fini del recepimento della cd. Direttiva "Servizi". Inoltre, la Relazione richiama numerosi atti di natura amministrativa – Delibere di Giunta – in attuazione di direttive già recepite con atto legislativo statale.

Quanto ai prossimi adempimenti in attuazione del diritto europeo, la Delibera di Giunta n. 530 del 18 aprile 2011 mette in evidenza la necessità di implementare il percorso di adeguamento dell'ordinamento regionale alla Direttiva "Servizi" anche a seguito dell'introduzione dell'istituto della SCIA nell'ordinamento statale.

I lavori delle Commissioni assembleari, inoltre, si sono soffermati sull'approvazione della direttiva in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera – Direttiva 2011/24/UE.

Va qui sottolineato come questo costituisca il primo caso in cui si conclude l'iter relativo ad un atto legislativo dell'Unione europea sul quale l'Assemblea ha espresso il proprio parere in fase ascendente. Nel 2008, infatti, in applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 16/2008, la I Commissione assembleare aveva approvato un'apposita risoluzione sulla proposta di direttiva. In questo modo *il cerchio si chiude* ed è ora il momento di dare riscontro, nell'attuazione, al ruolo attivo che si è voluto esercitare fin dalla fase di formazione dell'atto. Dai lavori della Commissione competente è emersa, infatti, l'indicazione della competenza regionale rispetto al recepimento della *direttiva in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, 2011/24/UE*.

Il recepimento potrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 16/2008, quindi tramite l'eventuale legge comunitaria regionale che potrà far rinvio ad ulteriori atti di dettaglio adottati dalla Giunta regionale.

Il collegamento tra la partecipazione alla fase ascendente e la partecipazione alla fase discendente prende forma in relazione a questo primo caso. Esso non è una semplice scelta legislativa ma anche un modo concreto per contribuire ad una legislazione di qualità.

La legge comunitaria per il 2012 potrebbe dunque prevedere, come contenuto minimo, il recepimento delle due direttive sopra menzionate: la direttiva servizi per le parti che necessitano di ulteriore adattamento e la direttiva in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Inoltre, ulteriori contenuti della legge comunitaria regionale 2012 potranno essere individuati nel contesto di collaborazione richiamato dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008. La Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 512 del

2010, infatti, chiedeva alla Giunta di impegnarsi per l'avvio dell'applicazione dell'Accordo in riferimento al suo articolo 1, comma 2. Questo prevede che il Governo, nell'ambito della predisposizione della legge comunitaria annuale, promuova il coordinamento con le Regioni e le Province Autonome, per individuare le direttive o altri atti comunitari incidenti su materie di competenza statale e regionale e che tale coordinamento può essere richiesto anche dalle Regioni stesse.

#### **4. Il processo di riforma della legge 11/2005 e le possibili esigenze di aggiornamento della legge regionale 16/2008.**

Il 23 novembre 2010, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una Risoluzione contenente "Indirizzi sulle modifiche alla legge n. 11 del 2005 per gli aspetti di interesse regionale, con particolare riferimento al ruolo delle Assemblee legislative" (Risoluzione n. 726 del 23 novembre 2010).

La Risoluzione dava seguito alle indicazioni emerse nel corso dei lavori della sessione comunitaria per il 2010 ed è stata inviata alle Camere.

I lavori parlamentari nel frattempo sono proseguiti e, al Senato, è ora in corso l'esame del disegno di legge di riforma della legge 11/2005, approvato alla Camera il 23 marzo 2011, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 2854, 2862, 2888, 3055 di iniziativa parlamentare e del disegno di legge n. 3866 di iniziativa governativa.

Questa sessione comunitaria rappresenta l'occasione per riaffermare alcuni dei rilievi già avanzati dall'Assemblea legislativa nel mese di novembre, dando seguito all'impegno assunto durante la sessione comunitaria 2010 di continuare a seguire da vicino il processo di riforma della legge 11/2005. Ciò vale anche in funzione della necessità, una volta completato l'iter parlamentare, di aggiornare la legge regionale 16/2008 adeguandola al Trattato di Lisbona e alle nuove procedure statali.

Sulla base dell'esperienza concreta di partecipazione alla cd. fase ascendente, alcuni dei rilievi già formulati mantengono tuttora piena validità e meritano di essere ancora sottolineati.

E' importante, innanzitutto, che la legge statale mantenga la possibilità di esprimersi con osservazioni sia sugli atti che sui progetti di atti dell'Unione europea, tanto per le Giunte che per le Assemblee. L'articolo 22, comma 3, della proposta di legge di modifica della legge 11/2005 ora all'esame del Senato (AS 2646) dovrebbe essere formulato più chiaramente in tal senso.

Inoltre, resta tuttora valida la richiesta di un termine più ampio per l'invio di osservazioni.

Ciò, sia per poter consentire effettivamente la più ampia partecipazione regionale, soprattutto delle Assemblee (non tutte hanno assegnato infatti il potere deliberante a livello di Commissioni, come accade in Emilia-Romagna), sia per un'esigenza di coordinamento tra i tempi dell'esame della sussidiarietà e quelli dell'esame di merito, nel caso dell'esame di una proposta legislativa.

L'attuale termine di venti giorni, dunque, dovrebbe essere esteso almeno a trenta giorni, ed intendersi che gli stessi trenta giorni rappresentino quel "tempo utile per l'esame parlamentare" della sussidiarietà cui fa riferimento l'articolo 23 del citato progetto di legge.

A questo proposito, va sottolineato che la coincidenza dei due termini faciliterà l'esame politico, con la possibilità di produrre un unico atto finale contenente rilievi sia sulla sussidiarietà che sul merito. Ciò renderebbe più razionale il lavoro degli organi politici a livello regionale, e più efficace il dialogo tra ciascuna Assemblea regionale e le Camere del Parlamento.

Quanto all'esigenza di modifica e di aggiornamento della legge regionale 16/2008, al momento opportuno, non appena sarà definitivamente approvata la riforma della legge 11/2005, si dovrà tenere conto, non solo della nuova legge di procedura statale, ma anche dei risultati concreti dell'applicazione della legge regionale 16/2008. La revisione della legge sarà l'occasione per migliorarne i meccanismi, le sedi e i tempi di intervento della Giunta e dell'Assemblea.

Ad esempio, sarebbe utile anticipare il termine entro il quale la legge regionale prevede che si concluda la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa.

L'esperienza di questi tre anni di applicazione della legge regionale 16/2008, infatti, mostra come la conclusione dell'esame del programma di lavoro della Commissione europea in un periodo già avanzato dell'anno rischi di sottrarre tempestività, e quindi efficacia, alla successiva partecipazione alla fase ascendente. L'esame sarebbe da svolgere entro i primi mesi dell'anno, in modo da poter formulare gli indirizzi in tempo per portarli all'attenzione di tutti gli interlocutori istituzionali, dopo aver concluso il dibattito in ambito regionale.

Così impostato, l'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea a livello regionale rappresenta anche uno strumento utile per organizzare la collaborazione ed il raccordo tra le Assemblee legislative regionali ed il Parlamento.



A questo fine, una volta individuati con Risoluzione gli indirizzi generali per l'anno di riferimento da parte di ciascuna Assemblea, e trasmessi alle rispettive Giunte, essi dovrebbero essere portati a conoscenza delle Camere. Si tratta di una pratica che già si sta sviluppando presso alcune Assemblee e che dovrebbe diffondersi presso un numero sempre più ampio di Assemblee regionali. In questo modo ha proceduto l'Assemblea dell'Emilia-Romagna, sia nel 2009 che nel 2010.

La successiva collaborazione con il Parlamento risulterà decisamente facilitata.

Conoscendo fin dall'inizio le priorità e gli orientamenti di ciascuna Regione, potrà essere organizzata per tempo la successiva attività sia tecnica che politica, scegliendo gli strumenti più adatti anche in relazione al caso concreto, ad esempio, anche in relazione al numero di Assemblee che si può prevedere intendano esprimersi su di uno stesso atto.

Inoltre, le Risoluzioni che le stesse Camere approvano sul Programma di lavoro della Commissione europea, potrebbero tener conto degli indirizzi e delle priorità espressi a livello regionale.

Ciò contribuirebbe ulteriormente a rafforzare l'attenzione alle esigenze dei territori anche da parte del Governo, che potrebbe tenerle presenti sempre meglio nel predisporre l'attività di partecipazione alla fase ascendente di pertinenza degli esecutivi, tanto a livello tecnico che politico.

Quanto alle modifiche da apportare alla legge regionale 16/2008, va ricordato che essa fu una legge di iniziativa assembleare. La natura istituzionale e trasversale dell'oggetto trattato rende opportuno anche per le prossime modifiche, che l'iniziativa legislativa sia assunta dall'Assemblea legislativa, che si è già impegnata in tal senso fin dalla sessione comunitaria 2010. Secondo la prassi già adottata in passato, nel lavoro tecnico sarà previamente coinvolto il gruppo di lavoro Giunta-Assemblea.

**5. Dopo la sessione comunitaria 2010:** il seguito dato alla Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre 2010

L'Assemblea legislativa ha concluso i lavori della sessione comunitaria 2010 approvando gli indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea (Risoluzione dell'Assemblea legislativaogg. n. 512 del 7 ottobre 2010) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 16 del 2008.

Nel 2010, dunque, l'Assemblea legislativa ha rilevato l'interesse prioritario della Regione per 45 iniziative europee, alcune segnalate dalla Giunta regionale (tramite il rapporto conoscitivo per la sessione comunitaria 2010 - DGR 1031 del 19 luglio 2010), altre dalle Commissioni assembleari competenti per materia.

Come noto, la sessione comunitaria si incentra, principalmente, sull'esame del Programma di lavoro che la Commissione europea approva ogni anno, che consente un'individuazione preliminare delle iniziative dell'Unione europea di possibile interesse per la Regione, in preparazione per l'anno di riferimento (ed oltre), favorendo la successiva formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 11/2005 sui singoli atti individuati nel corso della sessione.

Questa ricognizione preliminare ha consentito, al momento della effettiva presentazione da parte della Commissione europea dei singoli atti, di valutare se procedere con la formulazione di osservazioni al Governo per gli aspetti di competenza regionale e con l'eventuale esame del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Assemblea, nonché di svolgere le attività richieste entro la ristretta tempistica imposta dalla legge 11 del 2005.

L'Assemblea legislativa, ha dunque preso in esame 14 proposte di atti, tra quelli individuati nella Risoluzione n. 512, formulando osservazioni di merito su 10 di essi, con particolare attenzione alle "Iniziativa faro" della Strategia "Europa 2020":

*Comunicazione della Commissione europea "Youth on the Move" - Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea - COM (2010) 477 del 15 settembre 2010; Proposta di raccomandazione del Consiglio: "Youth on the Move" - Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento - COM (2010) 478 definitivo/2 del 1° ottobre 2010; Comunicazione della Commissione europea "Iniziativa faro" Europa 2020 - L'Unione dell'Innovazione, COM (2010) 546 def. del 6 Ottobre 2010; Comunicazione della Commissione europea "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" COM (2010) 543 def.; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 - COM (2010) 491 def. del 24 settembre 2010; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria - COM (2010) 600 def; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*

*COM(2010) 672 def.; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Sviluppare la dimensione europea dello sport COM(2011)12 def. del 18 gennaio 2011; Proposta di raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico COM(2011)19 def.; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Libro bianco: Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" COM (2011) 144 definitivo del 28 marzo 2011.*

Ora, le Commissioni assembleari hanno preso in considerazione gli atti rimanenti e, anche alla luce dell'esame del programma 2011 della Commissione europea, hanno confermato l'interesse con riferimento ad alcuni di essi, che verranno presi in esame non appena saranno presentati.

Di questo aspetto si è trattato più sopra (par. 3).

Sempre a proposito del seguito della sessione comunitaria 2010, le osservazioni sulle proposte di atti dell'Unione europea sono state effettuate dall'Assemblea legislativa in base alla procedura prevista dall'articolo 38 del Regolamento interno, garantendo il massimo raccordo con le competenti strutture della Giunta regionale, in particolare attraverso l'attività svolta dell'apposito Gruppo di lavoro Giunta – Assemblea, che ha consentito un efficace collaborazione, a livello tecnico, tra i due organi.

Le osservazioni formulate dall'Assemblea legislativa sono state inviate a tutti i soggetti individuati dalla Risoluzione n. 512 del 7 ottobre 2010, in particolare, oltre che al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali.

L'invio delle osservazioni non solo al Governo, ma anche agli altri destinatari individuati dalla Risoluzione n. 512, ha consentito all'Assemblea di avviare e mantenere un rapporto costante con il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni e le altre Assemblee legislative regionali, italiane ed europee, finalizzato a favorire l'intervento precoce della Regione nel processo decisionale europeo, e di proseguire l'attività di collaborazione e scambio anche nell'ambito del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni.

Nella sessione 2010 l'Assemblea si impegnava, inoltre, a seguire da vicino gli sviluppi della riforma della legge n. 11 del 2005 a livello statale anche al fine di modificare, se necessario, la legge regionale 16 del 2008. In data 23 novembre 2010, l'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità dei presenti la Risoluzione ogg. n. 726 - Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione, su mandato della stessa Commissione, recante, appunto "Indirizzi sulle modifiche alla legge n. 11 del 2005 per gli aspetti di interesse regionale, con particolare riferimento al ruolo delle Assemblee legislative".

A seguito della sessione 2010, infine, è in corso di definizione il sistema informatico di scambio di informazioni reciproco tra l'Assemblea e la Giunta previsto dalla LR 16 del 2008 (in attuazione della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 56 del 2 marzo 2010), che, quanto meno per le attività della Regione relative alla fase ascendente, sarà operativo per il seguito della sessione comunitaria 2011.

Al fine di snellire e rendere sempre più efficiente il sistema di scambio di informazioni, i lavori delle Commissioni assembleari hanno messo in evidenza alcune indicazioni di metodo. Lo strumento informatico in via di completamento renderà disponibili ai consiglieri gli elenchi di atti provenienti dal Governo, mentre la disponibilità in ogni momento delle informazioni, tramite apposito accesso alla banca dati, sostituirà l'attuale invio automatico ai consiglieri degli stessi elenchi. La banca dati costituirà, inoltre, il luogo di raccolta delle informazioni riferite a specifici atti in esame, dove sarà tempestivamente evidenziato l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea o della Giunta, ai sensi della legge 11/2005 e della legge regionale 16/2008.

Quanto all'obbligo di informazione reciproca tra la Giunta e l'Assemblea (art. 4 della legge regionale 16 del 2008) va aggiunto che esso riguarda anche i casi in cui la Giunta regionale partecipi a procedure di consultazione o elaborazione di documenti contenenti la posizione della Regione, o la posizione italiana, su questioni poste dalle Istituzioni europee.

Il sistema informatico dovrà successivamente essere completato con riferimento alle attività di fase discendente e di rilievo internazionale della Regione.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

**OGGETTO 1434**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione,  
su mandato della stessa Commissione

**INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA ALLA FASE ASCENDENTE E DISCENDENTE  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. SESSIONE  
COMUNITARIA 2011**

(a firma dei consiglieri Marco Lombardi, Luciano Vecchi e Fabio Filippi)

**OGGETTO:** Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione, su mandato della Commissione stessa  
*Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea. Sessione comunitaria 2011* (a firma dei consiglieri Marco Lombardi, Luciano Vecchi e Fabio Filippi)

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

**Visto** l'articolo 38, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008;

**visti** la Relazione approvata dalla I Commissione assembleare ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento interno ed i pareri e gli indirizzi delle Commissioni competenti per materia approvati ai sensi dello stesso articolo 38, comma 1, allegati alla Relazione;

**visto** il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 – COM (2010) 623 def./2 del 9 novembre 2010;

**vista** la Relazione della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario per il 2010;

**visto** il Rapporto conoscitivo della Giunta per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa (delibera di Giunta n. 530 del 18 aprile 2011);

**viste** le Risoluzioni n. 512 del 7 ottobre 2010, contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2010" e n. 726 del 23 novembre 2010, recante "Indirizzi sulle modifiche alla legge n. 11 del 2005 per gli aspetti di interesse regionale, con particolare riferimento al ruolo delle Assemblee legislative";

**considerato** che la legge regionale n. 16 del 2008 al suo articolo 5 disciplina la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa quale occasione annuale per la riflessione generale sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e alla fase discendente del diritto UE nelle materie di competenza regionale, e per l'espressione di indirizzi generali alla Giunta relativamente all'attività della Regione in questo ambito, nell'anno di riferimento;

**considerato** l'interesse della Regione Emilia-Romagna in riferimento a determinati atti e proposte preannunciati per il 2011 e oltre dalla Commissione europea, ed individuati a seguito dell'esame del

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 da parte delle Commissioni assembleari per le parti di rispettiva competenza;

**considerato** l'esito dell'esame della Relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale per il 2010, anche ai fini dell'opportunità di adottare la legge comunitaria regionale;

**considerato** il processo di riforma della legge n. 11 del 2005 attualmente in corso presso le Camere del Parlamento;

**considerata** l'importanza del ruolo delle Assemblee legislative regionali nella fase di formazione delle decisioni europee, come confermato, da ultimo, anche dal Trattato di Lisbona con il Protocollo n. 2 ad esso allegato;

**considerata** l'importanza della collaborazione tra le Assemblee a partire dal livello regionale, fino a quello nazionale ed europeo, sia nel controllo della sussidiarietà che nel controllo di merito degli atti e delle proposte dell'Unione europea;

**considerata** altresì l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione orizzontale e verticale delle informazioni circa le attività svolte in fase ascendente, già a partire dagli esiti dell'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea.

*Riprendendo alcune considerazioni generali emerse nel corso del dibattito politico sulle tematiche di rilevanza europea*

- a) **Ribadisce** come la crisi che sta investendo i sistemi sociali ed economici in Europa e nel mondo e la stessa evoluzione delle dinamiche internazionali richiede un rafforzamento delle istituzioni, delle politiche e degli strumenti finanziari dell'Unione Europea;
- b) **sottolinea** come dalla crisi sarà possibile uscire con maggiore forza se si affermerà una capacità dell'Unione di garantire un reale governo economico europeo che rafforzi la stabilità finanziaria e promuova politiche di innovazione, sviluppo e coesione sociale all'altezza delle sfide del mondo contemporaneo;
- c) **chiede** che, anche attraverso l'adozione dello strumento degli *eurobonds* e di un'agenzia europea per il debito, si promuova un piano europeo di investimenti per l'occupazione, l'ambiente e l'innovazione e si promuovano politiche fiscali coordinate che garantiscano stabilità e sviluppo;



- d) **afferma** che solo un'Unione Europea pienamente democratica, politica e federale, con una più forte cittadinanza europea, e con un ruolo attivo sulla scena internazionale può rispondere alle aspettative e alle necessità dei cittadini e delle comunità del nostro Continente;
- e) **sottolinea** l'importanza e la complessità del tema *Immigrazione*, anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno interessato l'Italia ed altri Paesi europei, e la necessità di un ruolo più incisivo dell'Unione europea sia in termini di definizione di una politica comune sia in termini di sostegno anche finanziario agli Stati membri nelle situazioni di emergenza. **Ribadisce** che una politica comune sulle migrazioni deve prevedere un'efficace normativa comune ed una piena collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, le politiche di gestione dei flussi e le politiche di integrazione dei migranti nei Paesi europei. In questo quadro la politica comune sull'asilo deve essere rafforzata ed adeguata alla nuova realtà;
- f) **rileva** l'esigenza generale di un migliore bilanciamento tra gli obiettivi di tutela della concorrenza e altri obiettivi ugualmente degni di attenzione sulla base del Trattato, tra cui la tutela dei destinatari dei servizi, dei consumatori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, alla luce soprattutto dell'obiettivo di coesione territoriale introdotto dal Trattato di Lisbona a fianco della coesione economica e sociale; ciò vale anche con riferimento alle prospettive di riforma della normativa sugli appalti e all'iniziativa sulle concessioni, attualmente allo studio della Commissione europea;
- g) **invita** la Giunta a segnalare al Governo l'opportunità di valutare all'interno delle iniziative europee in tema di concessioni, un intervento specifico per il conferimento delle concessioni demaniali per servizi turistico ricreativi che, ferme restando le disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, verifichi la possibilità di introdurre limitazioni e deroghe in base a motivi imperativi di interesse generale, ai servizi di interesse economico generale (SIEG) ed alle specificità che caratterizzano il nostro sistema turistico;
- h) **sottolinea** l'importanza del dibattito attualmente in corso sul futuro della politica di coesione e **chiede** alla Giunta regionale di essere informata costantemente degli avanzamenti, anche in funzione dell'eventuale espressione di osservazioni al Governo in fase ascendente sulle singole iniziative legislative, ai sensi della legge 11/2005;

- i) **rileva** con riferimento alla *Proposta legislativa sul Fondo sociale europeo*, ai fini del successivo esame in fase ascendente, l'interesse al tema dell'inclusione sociale anche in un'ottica di tutela delle pari opportunità e delle politiche di conciliazione; in particolare, **rileva** l'importanza di azioni orientate a sostenere l'accesso delle donne al mondo del lavoro ed il mantenimento del posto di lavoro, al fine di evitare che la maternità costituisca, di per sé, un fattore di discriminazione;

*Con riferimento al metodo di lavoro della Regione Emilia-Romagna in merito alla partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea*

- j) **sottolinea** l'opportunità, in applicazione della Delibera UP n. 56/2010, di introdurre modalità di informazione ai Consiglieri regionali, sugli atti e le iniziative dell'Unione europea che, senza andare a discapito della completezza, sia più mirata sulle iniziative segnalate come di interesse nell'ambito della sessione comunitaria annuale;
- k) **chiede** alla Giunta che, nel corso dell'anno, l'esame dei provvedimenti regionali, che intervengono in settori interessati da atti e iniziative dell'Unione europea, sia facilitato attraverso apposita documentazione allegata, contenente i riferimenti agli atti legislativi vincolanti dell'Unione europea e anche alle strategie e indicazioni generali contenute nelle Comunicazioni della Commissione europea, così da garantire maggiore continuità tra i lavori delle Commissioni assembleari durante la sessione comunitaria e la successiva fase di esame anche delle singole iniziative regionali;
- l) **sottolinea** l'importanza, per la prossima sessione comunitaria nell'anno 2012, dell'adozione di tutte le iniziative considerate opportune a garantire la partecipazione e il coinvolgimento di *stakeholder* e altri soggetti interessati alle procedure per la formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 16 del 2008, attraverso le procedure previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

*Con riferimento alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione del diritto dell'Unione europea (cd. fase ascendente)*

- m) **Rileva** l'interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna in riferimento ai seguenti atti ed iniziative preannunciate dalla Commissione europea nel proprio Programma di lavoro per il 2011: *Tabella di marcia 2020 per un'Europa efficiente sotto il*

*profilo delle risorse; Proposta di Direttiva sull'efficienza energetica e sul risparmio energetico; Tabella di marcia per l'energia entro il 2050; Proposte legislative quale seguito dato alla Comunicazione della Commissione sulla politica agricola comune dopo il 2013; Proposte sulla riforma della politica comune della pesca; Modernizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici; Iniziativa sulle concessioni; Proposte sul rinnovo del meccanismo della protezione civile e dello strumento finanziario per la protezione civile; Raccomandazione sulla promozione e la convalida dell'apprendimento informale e non formale; Comunicazione della Commissione in merito ad una nuova iniziativa sulle competenze; Comunicazione su "partenariato nella ricerca e nell'innovazione"; Revisione della normativa sulle qualifiche professionali; Legislazione fitosanitaria dell'UE; Codice dell'immigrazione; Proposta di legge sulla sanità animale; Piano di azione e-health; Comunicazione sulla lotta al razzismo e alla xenofobia; Proposta legislativa sul Fondo Sociale Europeo; Proposte legislative sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di coesione e inoltre le iniziative che daranno seguito alle indicazioni contenute nel Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile".*

- n) **Impegna** l'Assemblea e la Giunta regionale a valutare, al momento della effettiva presentazione degli atti, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;
- o) **impegna** la Giunta e l'Assemblea ad assicurare il massimo raccordo in fase ascendente, informandosi tempestivamente e reciprocamente all'avvio dell'esame degli atti, in occasione del controllo di merito e del controllo di sussidiarietà, sia degli atti indicati in sessione comunitaria che di ulteriori atti eventualmente presi in esame, avvalendosi innanzitutto dello strumento informatico di cui alla Delibera UP n. 56/2010 e Delibera GR n. 535/2010, secondo le indicazioni di metodo di cui alla lett. f);
- p) **sottolinea** l'importanza di assicurare, da parte della Giunta regionale, l'informazione circa il seguito dato alle iniziative dell'Unione europea sulle quali sono state formulate osservazioni;
- q) **chiede** alla Giunta, sempre al fine di assicurare il massimo raccordo, di essere informata ogni qualvolta essa partecipi a

procedure di consultazione o elaborazione di documenti contenenti la posizione della Regione, o la posizione italiana, su questioni poste dalle Istituzioni europee;

*Con riferimento alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla attuazione del diritto dell'Unione europea (cd. fase discendente)*

- r) **Invita** la Giunta regionale, anche ai fini dell'individuazione dei possibili contenuti della legge comunitaria regionale per il 2012, ad adoperarsi affinché sia avviata l'applicazione dei contenuti dell'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008, relativamente al suo articolo 1, comma 2, laddove si prevede che il Governo, nell'ambito della predisposizione della legge comunitaria annuale, promuova il coordinamento con le Regioni e le Province Autonome, per individuare le direttive o altri atti comunitari incidenti su materie di competenza statale e regionale e che tale coordinamento può essere richiesto anche dalle Regioni stesse;
- s) **invita** la Giunta regionale, ai fini dell'eventuale presentazione del progetto di legge comunitaria regionale per il 2012 ai sensi della legge regionale n. 16 del 2008, ad individuare il possibile contenuto minimo nelle disposizioni volte al recepimento: I) della Direttiva 2006/123/CE, cd. direttiva "Servizi", ai fini dell'ulteriore avanzamento del percorso di adeguamento dell'ordinamento regionale alla direttiva e II) della Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, relativamente alle parti di competenza regionale.

*Sul processo di riforma della legge 11/2005 e sulle possibili esigenze di aggiornamento della legge regionale 16/2008*

- t) **Sottolinea** l'attualità di alcuni dei rilievi formulati con la Risoluzione n. 726 del 23 novembre 2010, in relazione alle modifiche alla legge 11/2005 di interesse regionale e, in particolare, sottolinea l'importanza che la legge statale:
1. mantenga chiaramente la possibilità di esprimersi con osservazioni al Governo sia sugli atti che sui progetti di atti dell'Unione europea, tanto per le Giunte che per le Assemblies;
  2. introduca un termine più ampio per l'invio di osservazioni al Governo in fase ascendente, estendendolo almeno a trenta giorni e favorendo in questo modo, presso le Assemblies regionali, il

coordinamento tra i tempi dell'esame della sussidiarietà e quelli dell'esame di merito di una stessa proposta legislativa.

- u) **ribadisce il proprio impegno** a seguire da vicino gli sviluppi della riforma della legge n. 11 del 2005 a livello statale e, di conseguenza, a presentare tempestivamente la proposta di modifica della legge regionale n. 16 del 2008 impegnandosi, in particolare, ad anticipare l'attuale termine entro il quale è fissata la conclusione della sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa.

*Al fine di favorire la massima circolazione orizzontale e verticale delle informazioni*

- v) **Si impegna** a mantenere un rapporto costante con il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni, anche tramite il Network Sussidiarietà, e le altre Assemblee legislative regionali, italiane ed europee, favorendo lo scambio di informazioni sulle rispettive attività, la collaborazione, il confronto e lo scambio di buone pratiche al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo;
- w) **si impegna** ad inviare la presente Risoluzione al Senato, alla Camera, al Governo - Dipartimento per le Politiche comunitarie, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome italiane, alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee.

**SEGUITO SESSIONE COMUNITARIA 2011**



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

**OGGETTO 1660**

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**Risoluzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM (2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà**

Approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 21 luglio 2011



**OGGETTO:** Risoluzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM(2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà.

## **RISOLUZIONE**

### **La I Commissione "Bilancio Affari generali ed istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

**Visto** l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005;

**Visto** l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativaogg. 1434 dell'8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

**Vista** la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 22574 del 7 luglio 2011);

**Vista** la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM(2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011;

**Visto** l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**Visto** il questionario fornito dall'Unità sussidiarietà del Comitato delle regioni per l'esame della citata proposta di direttiva nell'ambito delle attività del Network sussidiarietà di cui l'Assemblea legislativa fa parte;

**Viste** le risposte al suddetto questionario, come predisposte nell'ambito del gruppo di lavoro interdirezionale sulla fase ascendente Giunta-Assemblea con il supporto tecnico delle competenti Direzioni generali della Giunta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** il parere reso dalla III Commissione "Territorio, Ambiente, Mobilità" nella seduta del 21 luglio 2011 (prot. n. 24384 del 21 luglio 2011);

**Visto** il parere reso dalla II Commissione "Politiche economiche" nella seduta del 21 luglio 2011 (prot. n. 24401 del 22 luglio 2011);

**Considerato** che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

**Considerato** che la citata proposta di direttiva sull'efficienza energetica è uno degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011 sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

**Considerato** infine che la proposta di direttiva sull'efficienza energetica è una delle priorità strategiche del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e costituisce una tappa fondamentale dell'azione dell'Unione europea in materia di risparmio energetico e che il risparmio, entro il 2020, del 20% di energia primaria, è uno dei cinque obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;

**Si esprime in senso favorevole** rilevando quanto segue:

a) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 194 TFUE;

b) la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

c) per quanto attiene al merito della proposta, osserva:

- con riferimento alle misure previste dall'articolo 4 sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici, considerata l'attuale situazione finanziaria degli Enti locali, è necessario favorire l'attivazione di un mercato dei servizi energetici in grado di dare risposte efficaci all'esigenza di realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, e di reperire risorse finanziarie adeguate attraverso i risparmi derivanti dalla gestione dei sistemi energetici. A tal fine **sottolinea** l'importanza di adottare misure per favorire lo sviluppo delle *Energy Service Companies* (Esco) come la diffusione di un sistema efficace di qualificazione delle Esco, la possibilità di ricorrere a specifici fondi di co-garanzia, per facilitarne l'accesso al credito, nonché la disponibilità di specifici fondi rotativi per sostenere le iniziative, i programmi ed i progetti di dimensione più rilevante per la cui realizzazione potrebbe anche essere prevista la costituzione di apposite società e la semplificazione e finalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Inoltre, poiché gli investimenti effettuati in materia di efficienza energetica dovrebbero essere finalizzati ad un risparmio dei consumi e quindi ad una riduzione della spesa corrente, sarebbe opportuno che la direttiva autorizzasse gli Stati membri a sottrarre le spese effettuate dagli Enti pubblici in questo specifico settore dal Patto di stabilità;
- sempre con riferimento all'articolo 4, **sottolinea** l'opportunità di consentire agli Stati membri la possibilità di autorizzare i loro Enti pubblici a contabilizzare le superfici degli immobili da efficientare, facendo riferimento o al patrimonio immobiliare del singolo ente pubblico, o, in alternativa, al patrimonio di più enti pubblici che si accordano per utilizzare un'unica stazione appaltante per l'affidamento dei servizi di efficientamento, inserendo, ad esempio, nell'articolo 4 un ulteriore paragrafo che preveda che *"Gli Stati membri possono autorizzare i loro enti pubblici a dare attuazione agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti anche in modo unitario a condizione che ricorrano ad un'unica stazione appaltante per l'affidamento dei servizi di miglioramento delle prestazioni energetiche"*.

- Con riferimento all'articolo 5, in materia di cd. *green procurement*, **rileva** l'opportunità di estendere il principio oltre che all'acquisto di beni anche alla fornitura di servizi.
- Con riferimento all'articolo 6, valuta positivamente l'obiettivo di istituire regimi obbligatori di efficienza energetica a carico dei distributori/venditori finali di energia, ma **rileva** che la direttiva dovrebbe prevedere l'obbligo, non la facoltà, da parte degli Stati membri di consentire l'acquisizione dei "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE) anche da parte di soggetti diversi da quelli obbligati e innalzare l'obiettivo di risparmio annuale minimo individuato attualmente nella proposta di direttiva e pari al 1,5% annuo.
- Con riferimento all'articolo 7, valuta positivamente l'obiettivo di promuovere la realizzazione, per tutti i clienti finali, di audit energetici e di sistemi di gestione dell'energia, ma, a proposito di questi ultimi, **rileva** che la direttiva dovrebbe richiamare esplicitamente la specifica normativa tecnica (EN 16001) e promuovere l'applicazione della relativa certificazione.
- Con riferimento all'articolo 10, valuta positivamente la previsione di una pianificazione sia a livello nazionale, che a livello locale, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per lo sviluppo di sistemi efficienti per la fornitura di calore agli edifici, soprattutto per gli impianti di cogenerazione, tuttavia, per garantire che, nel caso di energia elettrica da cogenerazione, gli Stati membri non operino effettivamente alcuna distinzione tra quella consumata sul posto e quella trasferita alla rete, **rileva** che la direttiva dovrebbe stabilire alcuni criteri applicativi fondamentali, come l'obbligo per un impianto di cogenerazione di fornire energia direttamente ad una pluralità di utenti (o ad un gruppo), tramite la realizzazione di una "rete locale di utenza" o "sistema efficiente di utenza", che andrebbe specificamente definito dalla direttiva stessa come "*Sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, tramite una linea diretta o una rete locale di utenza, all'impianto utilizzatore di uno o più clienti finali o di gruppi di utenti finali destinatari di un programma di*

*miglioramento dell'efficienza energetica, ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente o clienti o gruppi di clienti finali".*

- Con riferimento all'articolo 13, valuta positivamente l'indicazione di adottare sistemi di certificazione per i fornitori di servizi energetici, tuttavia, allo scopo di favorire omogeneità di approccio da parte dei diversi Stati membri, **ritiene** che la direttiva dovrebbe prevedere, analogamente a quanto fatto nel caso delle cd. "direttive prodotto", uno specifico mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per la elaborazione di norme tecniche di riferimento.
  
  - Con riferimento all'articolo 14, **rileva** che la direttiva dovrebbe sottolineare maggiormente l'importanza dello strumento dei contratti di rendimento energetico, inserendo nel testo della direttiva previsioni indirizzate agli Stati membri, finalizzate a valutare l'opportunità di rendere vincolante – o comunque preferenziale – il ricorso a contratti di questo tipo da parte degli Enti pubblici e di consentire il ricorso a questo strumento solo dopo aver espletato le opportune indagini preliminari (diagnosi energetica e *due diligence*); **sottolinea**, inoltre, l'opportunità di un maggior dettaglio ed approfondimento dei contenuti dello schema di contratto di cui all'allegato XIII della proposta di direttiva, con particolare riferimento all'obbligo di consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla diagnosi energetica, sulla base di un ordine di rilevanza, fondato sul rapporto costi-benefici dell'intervento.
- d) Approva** le risposte al questionario del Comitato delle regioni sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM(2011) 370 definitivo, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- e)** Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, ai fini della formazione della posizione italiana;

- f) Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- g) Dispone** la trasmissione della presente Risoluzione e delle risposte al questionario all'Unità sussidiarietà del Comitato delle regioni entro la data del 19 agosto 2011;
- h) Dispone** l'invio della presente Risoluzione e delle risposte al questionario alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal Regolamento interno;
- i) Impegna** la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sul seguito dato alla proposta di direttiva, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;
- j) Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

*Approvata a maggioranza nella seduta del 21 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.*

**COMITATO DELLE REGIONI – DIREZIONE E – Politiche orizzontali e reti**



**Questionario sulla  
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE  
COM(2011) 370 definitivo**

**Presentato da Jean-Louis Joseph (FR/PSE) per consultazione alla Rete di controllo della sussidiarietà**

Si prega di compilare e restituire entro il **19 agosto 2011**. È possibile caricare direttamente i questionari compilati sulla pagina web della Rete di controllo della sussidiarietà (<http://subsidiarity.cor.europa.eu> – è necessario eseguire il *log in*). In alternativa, è possibile inviarli per e-mail all'indirizzo [subsidiarity@cor.europa.eu](mailto:subsidiarity@cor.europa.eu).

<b>Nome dell'ente:</b>	Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
<b>Responsabile:</b>	Anna Voltan
<b>Recapiti (telefono, e-mail):</b>	tel. : +390515275351 e-mail: avoltan@regione.emilia-romagna.it

**Si prega di rispondere alle seguenti domande:**

***Ambito di applicazione della direttiva***

*La direttiva proposta istituisce un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione europea inteso a garantire che sia raggiunto l'obiettivo di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020 e preparare la strada per un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica negli anni successivi. Le norme in essa contenute interessano principalmente il settore pubblico e le imprese del settore energetico.*

- 1. A suo avviso, la versione definitiva della direttiva dovrebbe prevedere disposizioni che impongano requisiti di efficienza energetica anche ad altri settori, come i trasporti e le imprese operanti in settori diversi da quello energetico? Si prega di motivare la risposta.*

Si premette che l'obiettivo di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020 richiede una pluralità di politiche, generali e settoriali, e di interventi connessi tra di loro, però, considerata la diversità di approccio che può derivare dalle peculiarità tecnico-procedurali che caratterizzano i vari settori (trasporti, industria...), sarebbe opportuno che le disposizioni che impongono requisiti di efficienza energetica siano stabilite dalle specifiche normative di settore. Per garantire il necessario coordinamento, potrebbe essere utile che le diverse normative di settore mantengano i necessari riferimenti comuni e le indicazioni prestazionali consistenti per le tipologie di impianti appartenenti ai diversi campi di applicazione (es. impianti termici civili).

### **Ristrutturazione di edifici pubblici**

*In base all'articolo 4, paragrafo 1, della proposta di direttiva, "[...]gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il 3 % della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici è [sic] ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE."*

*2. A suo avviso, quali strumenti finanziari sono necessari per realizzare questo obiettivo?*

L'obiettivo è ambizioso ma percorribile, oltre che condivisibile nel merito. Il suo conseguimento, però, passa necessariamente attraverso la attivazione di un mercato dei servizi energetici (vedi punto seguente) in grado di dare risposte efficaci all'esigenza di realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, da "ripagare" attraverso i risparmi derivanti dalla gestione dei sistemi energetici. Occorre quindi creare le condizioni per uno sviluppo strutturale delle Esco (Energy Service Companies), attraverso misure che solo in parte sono di competenza regionale (o su cui la Regione può incidere direttamente) tra cui:

- la disponibilità e la diffusione di un sistema efficace di qualificazione delle Esco;
- la possibilità da parte delle Esco di ricorrere a specifici fondi di co-garanzia, per facilitare il loro accesso al credito ;
- la disponibilità di specifici fondi rotativi per sostenere le iniziative, i programmi ed i progetti di dimensione più rilevante per la cui realizzazione potrebbe essere anche prevista la costituzione di apposite società;
- la semplificazione e finalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (in project financing o finanziamenti tramite terzi (FTT) nel settore pubblico).

Inoltre, poiché gli investimenti effettuati in materia di efficienza energetica, dovrebbero essere finalizzati ad un risparmio dei consumi e



quindi ad una riduzione della spesa corrente, sarebbe opportuno che la direttiva autorizzasse gli Stati membri a sottrarre le spese effettuate dagli Enti pubblici in questo specifico settore, dal Patto di stabilità.

### **Contratti di prestazione energetica nel settore pubblico**

*Ai sensi dell'articolo 14 della proposta di direttiva, gli Stati membri devono promuovere il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle piccole e medie imprese a questo mercato, fra l'altro "offrendo contratti tipo per i contratti di prestazione energetica sottoscritti nel settore pubblico, che devono contenere almeno gli elementi elencati all'allegato XIII".*

*Al tempo stesso, la proposta di direttiva riconosce l'esistenza di "barriere di tipo regolamentare e non regolamentare che ostacolano l'uso dei contratti di prestazione energetica e le forme di finanziamento tramite terzi per realizzare risparmi energetici. Tali barriere comprendono norme e pratiche contabili che ostacolano gli investimenti di capitale e impediscono che i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente ripresi nella contabilità per l'intera durata dell'investimento" (considerando 32 della proposta di direttiva).*

3. *Ritiene che le disposizioni contenute nella direttiva in merito consentiranno agli Stati membri di superare tali barriere e di applicare i contratti di prestazione energetica, in particolare per quanto riguarda le offerte pubbliche di acquisto? Si prega di motivare la risposta.*

Non v'è dubbio che il problema esiste, soprattutto per il settore pubblico. Nonostante il recente sviluppo della normativa nazionale in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 ed il suo regolamento di attuazione DPR 207/2010, recentemente entrato in vigore) permangono difficoltà ed ostacoli alla diffusione di formule contrattuali aderenti alla definizione di "contratto di prestazione energetica" proposto dalla direttiva, sia nella fase di individuazione dei potenziali interlocutori (qualificazione), che nella predisposizione del bando di gara, nella procedura di aggiudicazione, e in fase di gestione del contratto, soprattutto con riferimento alle necessarie attività di controllo. Le indicazioni fornite dalla proposta di direttiva in merito sono – forse necessariamente – generiche, e rischiano pertanto di essere poco incisive.

### **Misurazione e fatturazione informativa**

*L'articolo 8 e l'allegato VI della proposta di direttiva contengono requisiti dettagliati in materia di misurazione e di fatturazione del*

*consumo di energia. Gli Stati membri devono, fra le altre cose, garantire che i clienti finali del teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali (articolo 8, paragrafo 1).*

4. *A suo avviso queste disposizioni consentono di tenere sufficientemente conto delle specifiche condizioni, socioeconomiche e tecniche dal punto di vista locale e/o regionale?*

Sì. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, in Italia è già stata portata a termine la campagna di sostituzione gratuita di tutti i vecchi contatori elettromeccanici (circa 32 Milioni) con i più innovativi contatori elettronici. I nuovi contatori, oltre a misurare l'energia utilizzata, consentono da remoto la Telelettura dei consumi e la Telegestione del contratto (nuovi allacci, cessazioni, subentri ecc.), permettendo così al cliente di verificare gli aggiornamenti direttamente sul display.

Per quanto riguarda la contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare (nel caso di impianti centralizzati o serviti da teleriscaldamento), tra l'altro, il quadro normativo attualmente applicato nella Regione Emilia-Romagna è già coerente con le prescrizioni contenute nella proposta di direttiva, e prevede:

- l'obbligo di adottare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia;

l'obbligo di dotarsi di sistemi di questo tipo in occasione della sostituzione del generatore di calore.

### ***Piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento e loro implicazioni per gli enti regionali e locali***

*In base all'articolo 10, paragrafo 1, della proposta di direttiva "gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento [...]*

*Tali piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento devono essere "presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali."*

*Inoltre, l'allegato VII, punto 3, della proposta di direttiva contiene requisiti concreti in materia di piani regolari urbani.*

*Infine, "Gli Stati membri garantiscono che le regolamentazioni nazionali sulla pianificazione urbana e rurale siano adattate ai criteri di autorizzazione di cui all'art. 10,] paragrafo 3 e siano in linea con i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'art. 10,]*

paragrafo 1."

5. *A suo giudizio, per conseguire l'obiettivo voluto (promuovere l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento per ottenere un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020) è necessario fissare requisiti a livello europeo o ritiene che sia/sarebbe sufficiente una regolamentazione della pianificazione urbana e/o rurale a livello nazionale, regionale e/o locale? Si prega di motivare la risposta.*

Si.

Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia normativa e organizzativa dei vari livelli territoriali, pare utile che la direttiva fornisca indicazioni circa i contenuti minimi dei Piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento, che dovranno essere successivamente declinati in modo coerente con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale adottati ai diversi livelli di competenza.

**Obiettivi nazionali vincolanti/ conseguimento degli obiettivi 20/20/20**

*La proposta di direttiva impone agli Stati membri la definizione di obiettivi, piani e programmi nazionali per il miglioramento dell'efficienza energetica. Spetta agli Stati membri stabilire se sul loro territorio tali obiettivi debbano essere vincolanti o indicativi.*

*In un secondo momento (2014), la Commissione valuterà gli obiettivi e gli sforzi compiuti da ciascuno Stato membro insieme ai dati relativi ai progressi realizzati, onde valutare il grado di probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e se l'impegno dei singoli Stati membri sia sufficiente per il conseguimento dell'obiettivo comune.*

*Se dalla valutazione risulterà improbabile che l'obiettivo globale dell'Unione possa essere conseguito, la Commissione proporrà obiettivi nazionali vincolanti per il 2020 (articolo 3 e considerando 13 della proposta di direttiva).*

6. *Ritiene possibile stabilire obiettivi nazionali vincolanti? In caso affermativo, con quale scadenza?*

*Come giudica il calendario della Commissione per la valutazione degli obiettivi nazionali di efficienza energetica (valutazione nel 2014)?*

Si.

Già oggi Regione Emilia-Romagna si è data degli obiettivi di efficienza energetica, declinati nell'ambito del II Piano Attuativo del Piano

Energetico regionale e quantificati sulla base dei dati contenuti nel Piano d'azione nazionale per la promozione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE, nonché del PAEE, Piano d'Azione Nazionale per l'efficienza energetica di cui alla direttiva 2006/32/CE. Nell'ambito di tale quadro di riferimento, per la Regione Emilia-Romagna si prevede un consumo finale lordo di energia al 2020 pari a 15,87 Mtep: a partire da ciò, Regione Emilia-Romagna ha previsto nella propria programmazione la realizzazione di misure aggiuntive nel settore dell'efficienza energetica, grazie alle quali ci si attende un consumo finale lordo, sempre al 2020, pari a 14,30 Mtep. Si prevede quindi di attuare misure che conducano ad un risparmio energetico supplementare di 1,57 Mtep: quest'ultimo dato è congruente con l'obiettivo comunitario di riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario tendenziale iniziale e pari a 18,12 Mtep (stimato a partire dallo studio Primes 2007) e rappresenta una riduzione dei consumi del 10% rispetto al valore tendenziale al 2020 aggiornato a dopo la crisi (e pari, come detto, a 15,87 Mtep). Coerentemente a tali indirizzi programmatici, si valuta positivamente la definizione di obiettivi vincolanti.

***Conseguimento degli obiettivi nazionali, esame delle azioni locali e regionali***

*Ai sensi dell'articolo 19 e del punto 1 dell'allegato XIV della proposta di direttiva, gli Stati membri riferiscono ogni anno sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.*

*7. Secondo lei, quali strumenti dovrebbero adottare gli Stati membri per valutare i progressi realizzati a livello regionale e locale? Ritiene necessario creare degli osservatori regionali?*

Sì.

E' opportuno istituire osservatori a livello regionale che possano tenere conto dei risultati sul territorio derivanti sia da misure attuate a livello nazionale, sia da specifiche misure di competenza regionale e locale.

Tale approccio, tra l'altro, è già coerente con gli strumenti attivati dalla Regione Emilia-Romagna, infatti, con riferimento specifico alla pianificazione degli interventi di realizzazione di reti di teleriscaldamento o di impianti di generazione di energia termica, la disciplina regionale (Delibera Assemblea Legislativa n. 156/08 e ss.mm.) prevede che:

I Comuni nell'ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica in forma singola o associata, ..., provvedono:

- ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del sistema insediativo;

- ad individuare le aree idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o mediante cogenerazione ad alto rendimento;

ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 e dagli art. 36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

**OGGETTO:** 1950

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

*"Bilancio Affari generali ed istituzionali"*

**Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) 417 e COM (2011) 424 e sulle Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 425 e COM (2011) 416 def. del 13 luglio 2011 relative alla riforma della Politica Comune della Pesca**

Approvata nella seduta del 27 ottobre 2011

**OGGETTO:** Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) 417 e COM (2011) 424 e sulle Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 425 e COM (2011) 416 def. del 13 luglio 2011 relative alla riforma della Politica Comune della Pesca

## **RISOLUZIONE**

### **La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008;

**Visto** l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

**Vista** la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 25500 del 29 luglio 2011);

#### **Viste:**

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riforma della politica comune della pesca - COM(2011) 417 definitivo del 13 luglio 2011;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca - COM(2011) 425 definitivo del 13 luglio 2011;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - COM(2011) 416 definitivo del 13 luglio 2011;
- e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato

delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca – COM (2011) 424 definitivo del 13 luglio 2011;

**Visto** il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 22 settembre 2011 (prot. n. 30487 del 23 settembre 2011);

**Visto** il successivo parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 27 ottobre 2011 (prot. n. 34926 del 27 ottobre 2011);

**Considerato** che il pacchetto di proposte di riforma presentato dalla Commissione europea è complesso e ambizioso e ha l'obiettivo di creare una politica della pesca sostenibile che rispetti l'ecosistema e offra prodotti ittici sani e di elevata qualità per i cittadini europei, condizioni di vita prospere per le comunità costiere e redditività delle industrie di produzione e trasformazione del pesce e posti di lavoro più sicuri, contribuendo in questo modo alla strategia Europa 2020, in particolare nell'ambito dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse";

**Considerato** che le misure proposte nel pacchetto di riforma sono raggruppabili per "aree di intervento" quali: conservazione e sostenibilità; dati e conoscenze scientifiche; accesso alle risorse e capacità della flotta; acquacoltura; politica di mercato; *governance*; dimensione esterna e strumento finanziario;

**Considerato** inoltre che l'importanza del tema della riforma della pesca e il coinvolgimento delle associazioni di categoria a livello nazionale e regionale nel dibattito ha spinto la Commissione II, ad integrazione del primo parere già espresso nella seduta del 22 settembre, ad effettuare un ulteriore approfondimento alla luce di ulteriori informazioni ed elementi di valutazione pervenuti successivamente a tale data;

**Prende atto delle Comunicazioni e delle proposte in oggetto,** osservando quanto segue:

- Si condividono, in linea generale, le linee di riforma della politica comune della pesca e gli obiettivi generali di conciliare la sostenibilità dell'ecosistema con la crescita socio-economica, anche attraverso una maggiore e diretta responsabilità degli operatori, l'introduzione di derivati della ricerca e dell'innovazione tecnologica, e lo sviluppo di efficienti forme organizzative e di integrazione produttiva e commerciale;



- Si sottolinea la profonda rilevanza della riforma anche per il futuro del settore ittico regionale, chiamato a sviluppare una forte iniziativa soprattutto su due direttrici prioritarie: la definizione di nuove forme di organizzazione produttiva del comparto attraverso l'integrazione locale dei settori della pesca e dell'acquacoltura, che consentano la valorizzazione e la promozione della qualità per creare valore aggiunto e riequilibrare la distribuzione a vantaggio dei produttori primari rispetto agli operatori economici a valle della filiera e lo sviluppo di attività diversificate legate al settore ittico per creare forme di interdipendenza e integrazione di reddito con altri settori come il turismo, la gastronomia e l'economia del territorio.
  
  - Si evidenzia la presenza di tematiche ancora aperte che richiedono nuovi ed ulteriori approfondimenti a tutti i livelli di governo, nazionale ed europeo, in concertazione con le altre Regioni limitrofe, e in particolare: la tutela e la valorizzazione della pesca artigianale; l'effettiva portata dell'applicazione obbligatoria di un sistema di Concessioni di pesca trasferibili con collegata introduzione delle quote di pesca annuali per gruppi di specie che, oggi, esiste nel Mediterraneo solo per il tonno rosso; la portata dell'obbligo di portare a terra tutte le catture indesiderate e non commercializzabili per la eliminazione dei rigetti in mare, in considerazione della complessità dei controlli e degli strumenti di smaltimento di tali rigetti; la fattibilità dell'obiettivo di raggiungimento della "Massima Cattura Sostenibile" per specie o gruppi di specie entro il 2015; il sistema di rilevamento degli stock ittici e la necessità di introdurre piani di monitoraggio basati su obiettivi e sistemi scientifici condivisi a livello europeo, in considerazione della diversità delle aree marine di insediamento delle specie ittiche e, infine, le regole previste per la predisposizione di piani pluriennali di prelievo delle risorse ittiche.
- a) Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.

- b) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.
- c) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

*Approvata a maggioranza nella seduta del 27 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.*



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

**OGGETTO:** 2050

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**Risoluzione sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 615, 612, 611, 614, 607 e 610 def. del 6 ottobre 2011). Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona**

Approvata nella seduta del 9 novembre 2011

**OGGETTO:** Risoluzione sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 615, 612, 611, 614, 607 e 610 def. del 6 ottobre 2011). Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona

## **RISOLUZIONE**

### **La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

**Visto** l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

**Visto** l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere f), m), n), o), v);

**Viste** le lettere del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 34034, prot. n. 34027 e prot. n. 34101 del 21 ottobre 2011);

**Viste:**

- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006. COM(2011) 607 definitivo del 6 ottobre 2011;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il

miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi. COM(2011) 610 definitivo del 6 ottobre 2011;

- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. COM(2011) 611 definitivo del 6 ottobre 2011;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio. COM(2011) 612 definitivo del 6 ottobre 2011;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006 COM (2011) 614 definitivo del 6 ottobre 2011;
- e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006. COM(2011) 615 definitivo del 6 ottobre 2011;

**Visti** gli articoli 164, 177 e 178 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**Visti** i pareri resi dalla IV Commissione "Politiche per la salute e Politiche sociali" (prot. n. 36221 del 9 novembre 2011) e dalla V Commissione "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" (prot. n. 36223 del 9 novembre 2011) nella seduta congiunta del 9 novembre 2011 sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006. COM(2011) 607 definitivo del 6 ottobre 2011;

**Considerato** che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "*early warning system*";

**Considerato** che le proposte di regolamento presentate dalla Commissione europea recanti il quadro legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 fanno parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

**Considerato** che nella Risoluzione dell'Assemblea legislativaogg. n. 1434 dell'8 giugno 2011 relativa alla sessione comunitaria 2011, era stata già segnalata *"l'importanza del dibattito attualmente in corso sul futuro della politica di coesione"* e richiesto alla Giunta regionale *"di essere informata costantemente degli avanzamenti, anche in funzione dell'eventuale espressione di osservazioni al Governo in fase ascendente sulle singole iniziative legislative, ai sensi della legge 11/2005"* (punto f) anche alla luce dell'introduzione, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dell'obiettivo di coesione territoriale a fianco della coesione economica e sociale";

**Considerato** che il negoziato sulle proposte di regolamenti, che costituiscono il pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione e definiscono strumenti e procedure per la gestione e la spendita dei fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2014-2020, si affianca al dibattito sul MFF Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea, destinato a fornire il necessario supporto finanziario a tutte le politiche europee fino al 2020, e si sta sviluppando parallelamente al negoziato relativo alla individuazione delle priorità tematiche di intervento che – ai sensi della strategia Europa 2020 – contribuiranno ad orientare la programmazione ai vari livelli delle risorse finanziarie da investire e degli interventi;

**Considerato** che, data la grave situazione di crisi economica e politica in atto, i finanziamenti relativi alla politica di coesione potrebbero costituire nel prossimo futuro, per lo Stato italiano, gli unici finanziamenti indirizzati alla crescita, e per la Regione Emilia-Romagna l'unica opportunità di sostegno alle politiche di sviluppo territoriale integrato, sostenibile ed innovativo;

**Considerata** l'importanza della partecipazione attiva della Regione, già in fase ascendente, alla definizione dei contenuti delle proposte di regolamento in esame, ai negoziati sulla individuazione delle priorità di intervento, per poter orientare al meglio la fase di programmazione, soprattutto in considerazione del fatto che i fondi strutturali sono gestiti a livello regionale e le regioni sono i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e conseguentemente della spendita

efficace e misurabile delle risorse a fronte di reali benefici in termini di qualità della vita e benessere della popolazione;

**Considerato**, infine, che il pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020, è costituito da una serie di proposte di regolamento molto complesse e strettamente collegate tra di loro, sulle quali sono stati avviati solo di recente vari percorsi di approfondimento tecnico-politico, analisi e condivisione a tutti i livelli di governo, mentre al contempo sono allo stadio ancora iniziale i negoziati, si ritiene, almeno in questa fase, di formulare alcune considerazioni e osservazioni di ordine generale, basate soprattutto su alcune previsioni della proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi;

**Si esprime in senso favorevole con riferimento agli aspetti di cui ai successivi punti a) e b) rilevando quanto segue:**

a) la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 164, 177 e 178 del TFUE;

b) Ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "*early warning system*", le proposte di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

**c) Per quanto attiene il merito delle proposte, osserva che:**

- In linea generale, il negoziato sulla nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020 si inserisce nella definizione del Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE per definire la struttura di gestione e le regole per orientare la spesa pubblica verso l'armonizzazione dello sviluppo e della ripresa dell'economia a livello regionale, tramite l'introduzione di appositi Regolamenti che andranno a definire regole e procedure per la gestione dei fondi strutturali, e, come previsto dalla strategia Europa 2020, l'individuazione di un quadro strategico comune (*Common Strategic Framework*), all'interno del quale saranno individuate le priorità tematiche di intervento dei 27 Stati membri dell'Unione europea per il prossimo futuro. Di conseguenza **sottolinea** l'importanza, per le Regioni italiane, di un coinvolgimento attivo e dell'uso dei vari canali istituzionali per influire nei negoziati aperti in sede europea, che dovranno concordare, nell'ambito degli obiettivi del semestre europeo, della *governance* economica europea e della strategia Europa 2020, le priorità di intervento specifiche dello Stato italiano, così da evitare che le Regioni, soggetti fondamentali della



politica di coesione con la responsabilità, in quanto beneficiari, dell'utilizzo e della spendita delle risorse assegnate, siano chiamate, successivamente, a dare attuazione ad una programmazione "calata dall'alto" già predefinita in altre sedi;

- In linea con la precedente osservazione, con riferimento ai meccanismi e ai passaggi attraverso i quali si dovrà definire la programmazione dei fondi strutturali, **rileva** la mancanza, almeno allo stato attuale, di meccanismi chiari e semplificati rispetto a quelli passati, mentre, viceversa, emerge un'ulteriore stratificazione di regole e procedure ed un accentramento "verticale" della programmazione che contrasta con la necessità evidente di coinvolgere, anche nella fase di "costruzione" della nuova politica di coesione, tutti i soggetti che saranno poi chiamati a darvi attuazione, elemento chiave per l'efficacia dei risultati sul territorio;

- Tra gli elementi di criticità che già allo stadio attuale è possibile riscontrare nelle proposte legislative della Commissione UE, vi è l'introduzione della condizionalità macroeconomica, ossia la possibilità per l'Unione europea di bloccare il trasferimento alle regioni beneficiarie delle risorse relative alla politica di coesione, a fronte del mancato rispetto da parte degli Stati membri di una serie di condizioni macroeconomiche, appunto, come il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013 (per lo Stato italiano) e il rientro del rapporto deficit/PIL entro il 60%. Considerato che, di per sé, tali condizioni non attengono alle regole di gestione e spendita efficiente delle risorse dei fondi, ma a questioni macro economiche e finanziarie che regolano i rapporti tra Stati membri, e non sono, quindi, variabili imputabili alle regioni, cui grava invece il controllo della qualità ed efficacia nell'utilizzo dei fondi, **rileva** che la condizionalità macroeconomica – già di per se discutibile – il cui funzionamento dovrebbe essere meglio specificato nell'ambito dei cd. contratti di partnership stipulati tra Stati membri e Commissione europea, rischia di penalizzare maggiormente proprio le Regioni più virtuose che, anche a fronte di politiche efficaci nell'ambito del proprio sistema socio-economico, potrebbero subire decurtazioni di risorse finanziarie per cause e fattori che attengono ai rapporti tra gli Stati membri dell'UE, e gli Stati con maggiori problematiche economico-finanziarie che, da un lato, sono chiamati ad alimentare il bilancio comunitario esponendosi ad un esborso finanziario, senza avere, dall'altro, la garanzia del successivo riconoscimento delle risorse impiegate anche a fronte di politiche positive e utili;

- con riferimento più specifico al fondo sociale europeo (FSE) e al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) le proposte di regolamento prevedono alcuni nuovi strumenti operativi e di gestione delle risorse a scala territoriale o settoriale (*Joint action plans, Major project e Integrate Territorial Investment*). Nella definizione e regolamentazione

di questi strumenti influiscono non solo le sopra richiamate condizionalità macroeconomiche, ma anche le cd. condizionalità ex ante di programmazione. Sul punto **rileva che**, se da un lato non si discute la necessità di verificare in anticipo la presenza di alcune condizioni di fondo che garantiscano la concreta fattibilità degli interventi e dei progetti che si intendono porre in essere, dall'altro lato, un approccio troppo rigido rischia di escludere dall'accesso a nuove forme di intervento e finanziamento proprio le realtà che ne trarrebbero maggiore beneficio in termini di opportunità di crescita sostenibile. In altri termini, inserire una serie di parametri vincolanti ai fini dell'accesso ai finanziamenti, basati per lo più sull'attuale *status quo* delle varie realtà territoriali, potrebbe precludere l'impiego di risorse proprio nei settori e in quei territori dove le strategie puntano a rafforzare questi tipi di intervento e politiche di sviluppo. In settori come la ricerca, l'innovazione e le politiche di tutela sociale, ad esempio, si rischierebbe di avvantaggiare realtà territoriali consolidate come quelle del nord europa a discapito delle regioni del mediterraneo che su questo tipo di politiche e interventi risultano più deboli e, proprio per questo, dovrebbero poter intervenire e investire maggiormente.

- Le proposte di regolamenti prevedono altri criteri che riguardano la migliore distribuzione secondo il principio della concentrazione delle risorse (ad esempio, l'accantonamento di almeno il 5% delle Risorse FESR a livello nazionale per azioni volte a favorire lo sviluppo urbano sostenibile; per le regioni più sviluppate l'allocazione di almeno il 52% dei fondi strutturali sull'FSE; sempre con riferimento all'FSE l'attribuzione a livello nazionale del 20% delle risorse all'obiettivo Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà), che, nell'ottica di una maggiore elasticità ed efficacia degli interventi da attuare, potrebbero trasformarsi in meccanismi di rigidità, in grado di influire negativamente nella successiva fase di negoziazione interna allo Stato italiano sull'allocazione delle risorse, determinando squilibri tra le varie regioni interessate;

- Infine, nell'ambito dello sviluppo territoriale integrato, la Regione Emilia-Romagna, già a partire dal ciclo di programmazione 2000-2006 ha sviluppato procedure e metodologie di intervento risultate efficaci. Di conseguenza, **rileva** l'opportunità di proporre, sia nella fase di negoziato tra il Governo e la Commissione europea finalizzata alla definizione del contratto di partnership che in quella successiva interna allo Stato italiano, la possibilità per la nostra regione di rafforzare, aggiornare e strutturare in modo permanente il ricorso, anche nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, agli strumenti e procedure già sperimentati e risultati in grado di garantire un efficace uso integrato delle risorse.

- d) Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana;
- e) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;
- f) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;
- g) **Impegna** la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sulle proposte di regolamento recanti il quadro legislativo della Politica di coesione per il periodo 2014-2020, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;
- h) **Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

*Approvata all'unanimità nella seduta del 9 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

**OGGETTO:** 2006

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**Risoluzione sulle Proposte di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 630 e 631 def. 18 ottobre 2011 e 629, 627, 628, 626, 625 def. 17 ottobre 2011). Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona**

Approvata nella seduta del 9 novembre 2011

**OGGETTO:** Risoluzione sulle proposte di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 630 e 631 def. 18 ottobre 2011 e 629, 627, 628, 626 e 625 def. 17 ottobre 2011). Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona

## **RISOLUZIONE**

### **La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

**Visto** l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

**Visto** l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

**Vista** la Risoluzione della I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 854 del 14 dicembre 2010 contenente "Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" - COM (2010) 672 del 18 novembre 2010";

**Viste** le lettere del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 34105 del 21 ottobre 2011 e prot. n. 34858 del 27 ottobre 2011);

**Vista** la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - COM(2011) 625 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) - COM(2011) 626 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - COM(2011) 627 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune - COM(2011) 628 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - COM(2011) 629 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 - COM(2011) 630 definitivo del 18 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori - COM(2011) 631 definitivo del 18 ottobre 2011;

**Visti** gli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**Visto** il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 3 novembre 2011 (prot. n. 35679 del 4 novembre 2011);

**Considerato** che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "*early warning system*";

**Considerato** che le Proposte di Regolamento presentate dalla Commissione europea recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) fanno parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

**Considerato** che già a seguito della segnalazione effettuata nel corso della sessione comunitaria 2010, la I Commissione aveva inviato osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio COM(2010) 672 def., che delineava la strategia della Commissione europea sulla riforma della PAC e anticipava la successiva presentazione delle proposte recanti il nuovo quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC);

**Considerata** la portata della riforma in atto anche alla luce delle competenze delle regioni italiane in questa materia e del potenziale impatto su un settore come quello agricolo, di importanza strategica per la Regione Emilia-Romagna, e l'ampio dibattito, sulle proposte presentate dalla Commissione europea, attualmente in atto a livello europeo, nazionale e regionale;

**Considerata** l'importanza delle proposte in esame e della partecipazione della Regione, già in fase ascendente, alla definizione dei contenuti delle proposte nonché ai successivi negoziati sulle stesse attraverso l'attivazione di tutti gli strumenti e le procedure di partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea;

**Considerato** infine, che il pacchetto di misure di riforma della PAC è costituito da sette proposte di regolamento molto complesse e strettamente collegate tra di loro, di conseguenza, ferma restando l'analisi della Riforma nel suo complesso, sono state evidenziate specifiche osservazioni di merito che attengono maggiormente ad alcune delle proposte esaminate;

**Si esprime in senso favorevole con riferimento agli aspetti giuridici di cui ai successivi punti a) e b) rilevando quanto segue:**

a) la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42 e 43 del TFUE;

b) Ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system", le proposte di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

**Per quanto attiene il merito delle proposte, osserva che:**

c) con riferimento alle misure previste nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune COM(2011) 625 definitivo del 17 ottobre 2011:

- è fortemente criticabile la proposta di adottare quale criterio di riparto delle risorse tra gli Stati membri destinate ai pagamenti diretti, il solo parametro della superficie, peraltro riferito alla superficie ammissibile a premio nel 2009. Questo meccanismo, infatti, escluderebbe dal computo le superfici coltivate a ortofrutta e vite, colture che, nel periodo considerato, non erano ammissibili ai pagamenti PAC, e di conseguenza non potrebbero essere prese in considerazione in sede di riparto delle risorse. Si propone, pertanto, di integrare il criterio della superficie con altri parametri quali la PLV, l'occupazione, il valore aggiunto riparametrando l'entità dell'aiuto in considerazione del diverso potere di acquisto esistente negli Stati membri;
- con riferimento al valore della componente di base dei pagamenti diretti, il passaggio dal regime attuale (legata alle produzioni storiche) al nuovo sistema che estende a tutte le superfici agricole (regionalizzazione) pagamenti degli aiuti entro il termine del 2019 avrebbe come conseguenza una riduzione del valore unitario dell'aiuto significativa rispetto alle medie registrate nelle economie agricole di vitale importanza per la tenuta socio economica di ampie porzioni del territorio rurale nazionale caratterizzate da un apporto di lavoro per unità di superficie o bestiame molto elevato e, per questo, più esposto ai rischi del mercato. Per consentire l'adattamento dei sistemi agricoli al nuovo regime, propone, pertanto, di estendere il periodo di transizione sino al 2026;
- dalla proposta non emerge una politica specifica e adeguata a sostegno dei prodotti di qualità, di conseguenza si propone di dare in questa sede concreta attuazione alle strategie dell'Unione europea di incentivazione delle produzioni di qualità anche attraverso l'attivazione, a discrezione degli stati membri / regioni, di una componente volontaria per il sostegno alle produzioni di qualità certificate entro la quota massima del 2% del massimale nazionale;



- con riferimento al cd. *greening*, ovvero le disposizioni che disciplinano i pagamenti per le pratiche agricole finalizzate a tutelare il clima e l'ambiente, si rileva che, così come attualmente strutturate nella proposta di regolamento, escludendo le colture arboree, penalizzano fortemente i paesi dell'area mediterranea e deprimono ulteriormente la competitività delle aziende collocate in queste aree e inoltre, risultano troppo rigide e di dubbia efficacia in termini di tutela dell'ambiente. Appare, inoltre, troppo alta la percentuale di incidenza, sia in termini finanziari che in termini di modalità e di superficie. Di conseguenza, si propone: di inserire fra gli agricoltori che hanno diritto al premio aggiuntivo per il *greening* anche i titolari di superfici a colture permanenti e chi ha aziende situate in tutto o in parte in zone contemplate dalla direttiva nitrati 91/676, in aggiunta a quanto già previsto per le direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE; di ridurre al 20% la componente ambientale, attualmente stabilita nella proposta di regolamento al 30%, e il chiarimento netto delle relazioni di tali impegni con gli interventi dello Sviluppo Rurale (Biologico, Indennità Natura 2000 ecc.). Infine, sarebbe opportuno assicurare che nella componente ecologica possano rientrare gli elementi caratteristici del paesaggio, i terrazzamenti, le fasce tampone che sono tutelati anche dalla condizionalità in termini di mantenimento.
- con riferimento alla mancanza di adeguati strumenti di stabilizzazione del reddito degli agricoltori e di gestione delle crisi, si propone di trasferire sul I pilastro gli "strumenti di stabilizzazione del reddito" (o *income stabilization tool*), attualmente inseriti nel II pilastro relativo allo sviluppo rurale, così da rendere questi interventi coerenti con gli obiettivi del I pilastro di garanzia ai redditi e da consentire una gestione semplice, dinamica, tempestiva. In quest'ottica si richiede l'attivazione a discrezione degli stati membri/regioni, di una componente volontaria per l'adozione di misure per la gestione dei rischi di mercato entro un massimo del 10% del massimale nazionale.
- Con riferimento all'obiettivo di semplificazione si rileva che il regime forfetario per le piccole aziende non appare in grado di compensare le complicazioni e le difficoltà di attuazione determinate dall'introduzione delle misure di *greening* e dai problemi di demarcazione tra OCM unica e Sviluppo Rurale che, per come è strutturata la proposta di regolamento, continuano a sussistere.

d) Con riferimento alle misure previste nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) COM(2011) 626 definitivo del 17 ottobre 2011:

- Con riferimento alla soppressione delle quote zucchero a partire dalla data del 30 Settembre 2015, si rileva che essa è destinata a destabilizzare definitivamente il comparto bieticolo saccarifero italiano già oggetto di una profonda ristrutturazione, a vantaggio, invece, della bieticoltura nel nord Europa, di conseguenza andrebbero pensati e inseriti nella proposta dei sistemi più flessibili per orientare la produzione al mercato, collegati con gli stock mondiali di zucchero;
- Con riferimento alla soppressione delle quote in generale, si rileva la necessità di prorogare oltre il 2015 tali regimi, in particolare, per le quote latte si ravvisa, inoltre, la non positività della cessazione dell'obbligo degli acquirenti di dichiarare mensilmente la produzione di latte ritirata e da parte dei produttori in vendite dirette di dichiarare annualmente la produzione prodotta/venduta. Tale informazione, infatti, è fondamentale per traghettare il settore verso il superamento della politica delle quote, mantenendo contemporaneamente monitorata la produzione, presupposto questo essenziale per la conoscenza del mercato e per supportare al meglio i rapporti contrattuali in questo settore.
- Con riferimento alle Organizzazioni di Produttori e organizzazioni Interprofessionali, si sottolinea che l'obiettivo di prevenire la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e di migliorare il buon funzionamento della catena alimentare è stato affrontato in maniera troppo blanda, anche in risposta all'abbandono del regime delle quote: l'OCM unica, infatti, rende sistematica la possibilità per tutti i settori di costituire Organizzazioni di Produttori e organizzazioni interprofessionali, quali strumenti per migliorare la programmazione dell'offerta e regolarizzare il mercato, tuttavia, a fronte di questo aspetto positivo, permangono delle disomogeneità tra settori con riferimento a due aspetti fondamentali: in primo luogo, le risorse per dotare le Organizzazioni di produttori di strumenti operativi - così come già avviene per l'ortofrutta dove sono risultate ampiamente più efficaci soprattutto perché inserite direttamente nel I pilastro (senza cofinanziamento da parte dello Stato membro)- dovrebbero essere interamente trasferite nell'OCM unica e

rafforzate, mentre attualmente per le altre OP sono previsti piccoli incentivi unicamente nel II pilastro relativo allo Sviluppo rurale; in secondo luogo, la proposta di regolamento appare poco efficace e mantiene una discriminazione tra settori nell'ambito della contrattazione (attualmente possibile in maniera dettagliata per lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero - caseari), che rappresenta un elemento fondamentale di prevenzione delle crisi e della volatilità dei prezzi. Senza un esplicito richiamo alla possibilità di introdurre regole di base omogenee sui modelli contrattuali (così come avviene nel caso del latte), infatti, si lasciano in buona parte irrisolti i problemi del riequilibrio del valore nella catena alimentare, con meccanismi e strumenti che, di fatto, intervengono quando le crisi sono in atto, senza essere in grado di prevenirle.

e) Con riferimento alla Proposta di REGOLAMENTO del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011) 628 definitivo del 17 ottobre 2011:

- Sarebbe opportuno ripristinare l'entità dell'anticipazione del 7% che costituisce un indispensabile volano finanziario necessario all'avvio tempestivo delle iniziative programmate e consente di evitare i maggiori rischi di disimpegno delle risorse nei primi anni. Inoltre si richiede l'equiparazione delle procedure gestionali previste per lo Sviluppo rurale con quanto previsto per i fondi strutturali, e in particolare si dovrebbero applicare anche per il FEARS le procedure di controllo semplificate già contenute nelle proposte di regolamento per i fondi strutturali, a partire dalle regole per il disimpegno automatico.

f) Con riferimento alla Proposta di REGOLAMENTO del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011) 627 definitivo del 17 ottobre 2011:

- Si rileva l'opportunità di rivedere complessivamente le linee d'intervento per le produzioni di qualità che, a fronte della grande enfasi data ai contenuti del Pacchetto Qualità, sono di fatto depotenziate, dalla riproposizione della disposizione sui costi di certificazione, senza le opportune modifiche necessarie a migliorarne l'attuale ridottissima portata, e la contemporanea eliminazione della disposizione sulla promozione nei mercati interni.

- con riferimento agli strumenti per la gestione dei rischi di mercato, si ribadisce quanto affermato in precedenza, ossia che il mantenimento nel II pilastro (relativo allo sviluppo rurale) potrebbe comportare fenomeni distorsivi della concorrenza o almeno modalità di intervento non omogenee a livello comunitario, in quanto tali interventi sono gestiti a livello locale e influenzati dalla capacità di cofinanziamento degli Stati membri.

**g)** Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.

**h)** **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;

**i)** **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;

**j)** **Impegna** la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sul pacchetto di proposte di regolamento presentate dalla Commissione europea recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;

**k)** **Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

*Approvata all'unanimità nella seduta del 9 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.*



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

**OGGETTO:** 2064

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per sviluppo della rete transeuropea dei trasporti - COM(2011) 650 definitivo del 19 ottobre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona**

Approvata nella seduta del 21 novembre 2011

**OGGETTO:** Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per sviluppo della rete transeuropea dei trasporti - COM(2011) 650 definitivo del 19 ottobre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona

## **RISOLUZIONE**

### **La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

**Visto** l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

**Visto** l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

**Vista** la Risoluzione della I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 1235 del 21 aprile 2011 contenente "Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sul Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" - COM(2011) 144 definitivo del 28 marzo;

**Vista** la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 35008 del 28 ottobre 2011);

**Vista** la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete

transeuropea dei trasporti - COM(2011) 650 definitivo del 19 ottobre 2011;

**Visto** l'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**Visto** il parere reso dalla III Commissione Territorio, ambiente, mobilità nella seduta del 17 novembre 2011 (prot. n. 37578 del 18 novembre 2011);

**Considerato** che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

**Considerato** che la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti fa parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

**Considerato** che già a seguito della segnalazione effettuata nel corso della sessione comunitaria 2010, la I Commissione aveva inviato osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, sul Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" - COM(2011) 144 definitivo del 28 marzo 2011, che delineava la strategia della Commissione europea per la creazione di uno Spazio unico europeo dei trasporti competitivo e sostenibile, individuando nel potenziamento delle reti transeuropee, uno dei fattori chiave in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi;

**Considerato** che la Proposta di regolamento, in quanto finalizzata a contribuire alla creazione di uno Spazio unico europeo dei trasporti attraverso la proposta di possibili soluzioni alle problematiche che derivano dalla mancanza di collegamenti nelle tratte transfrontaliere, dalle "strozzature" presenti soprattutto nei collegamenti est-ovest, dalla mancanza di multi-modalità nonché dalla necessità di interventi mirati ad ottenere una significativa riduzione delle emissioni di gas, è coerente con la strategia già annunciata dalla Commissione europea nel Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti";



**Considerato** infine, che le soluzioni proposte dovrebbero consentire il collegamento tra le diverse modalità di trasporto, determinando un profondo cambiamento negli attuali modelli di trasporto sia dei passeggeri che delle merci, fondamentale per conseguire l'obiettivo finale della riduzione delle emissioni di gas serra, provocate dai trasporti, del 60% entro il 2050.

**Si esprime in senso favorevole con riferimento agli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:**

a) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 172 del TFUE;

b) Ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "*early warning system*", le proposte di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

c) Per quanto attiene il merito della proposta, osserva che:

- In linea generale la proposta di regolamento appare in linea con la strategia delineata dalla Commissione europea nel nuovo Libro bianco sui trasporti che definisce le priorità di intervento dell'Unione nel settore sino al 2050, e ne **condivide** l'impianto generale in quanto, ridisegnando le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) che attraversano il territorio regionale e, in particolare, gli assi ferroviari e i nodi che si ritengono fondamentali per la produzione e il trasporto di merci e persone, rappresenta una opportunità unica per il rafforzamento della sostenibilità ambientale e della competitività del territorio;

- Per l'adozione degli Orientamenti **sottolinea** la positività della scelta dello strumento giuridico del Regolamento, in grado di garantire una maggiore incisività delle disposizioni in esso contenute per tutti i soggetti che saranno successivamente coinvolti in fase di attuazione;

- Infine, con riferimento specifico al recente inserimento da parte della Commissione europea del corridoio Baltico – Adriatico (BAC) tra le priorità infrastrutturali strategiche dell'Unione europea (con Ravenna che assumerà il ruolo di terminale meridionale e di "*core-port*", cioè porto strategico) **sottolinea** che, nell'ambito dei futuri negoziati e passaggi istituzionali che si svolgeranno a livello europeo, il

Governo e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti dovranno continuare a vigilare affinché sia mantenuta l'attuale definizione del corridoio e siano tutelati gli interessi delle regioni italiane che, come l'Emilia-Romagna, attualmente ne fanno parte.

d) Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana;

e) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;

f) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;

g) **Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

*Approvata a maggioranza nella seduta del 21 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.*



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

**OGGETTO: 2354**

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**Risoluzione sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona**

Approvata nella seduta del 21 febbraio 2012

**OGGETTO:** Risoluzione sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona

## **RISOLUZIONE**

### **La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

**Visto** l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

**Visto** l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

**Vista** la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 2502 del 23 gennaio 2011);

**Vista** la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011;

**Visto** l'art. 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**Visto** il parere reso dalla III Commissione Territorio, ambiente e mobilità nella seduta del 9 febbraio 2012 (prot. n. 5323 del 9 febbraio 2012);

**Vista** la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile);

**Considerato** che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

**Considerata** l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea alla luce dei recenti sviluppi del dialogo politico (cd. *procedura Barroso*) tra Parlamenti nazionali e Commissione europea;

**Considerato** che la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile fa parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

**Considerato** che già a seguito della segnalazione effettuata nel corso della sessione comunitaria 2010, la I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" aveva inviato osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria - COM(2010) 600 definitivo del 26 ottobre 2010, in cui si delineava la strategia dell'Unione europea nel settore della protezione civile, anticipando l'adozione di successivi atti legislativi;

**Considerato** che la proposta di decisione su un meccanismo unionale di protezione civile vuole conseguire un efficiente livello di protezione dalle catastrofi naturali o provocate dall'uomo, prevenendone e riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione, attraverso il miglioramento della capacità di reazione e intervento dell'Unione europea e, in caso di gravi catastrofi, della capacità di porre in essere interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci, e che la proposta di decisione contribuisce alla semplificazione dell'attuale quadro normativo accorpando in un unico testo le disposizioni di cui alle precedenti Decisioni 2007/779/CE, Euratom

*"Istituzione del meccanismo comunitario di protezione civile" e 2007/162/CE, Euratom "Istituzione di uno strumento finanziario per la protezione civile";*

**Si esprime con riferimento agli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:**

**a)** la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**b)** ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *"early warning system"*, la proposta di decisione appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

**c)** Per quanto attiene il merito della proposta, osserva che:

- tenuto conto del significativo aumento in questi anni del numero e della gravità delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, si condivide l'impostazione della proposta di decisione che evidenzia l'importanza di un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, in cui l'Unione europea sostiene, coordina e integra l'operato degli Stati membri, anche con l'obiettivo di potenziare l'efficacia e il funzionamento della protezione civile a livello nazionale e locale;
- con riferimento agli interventi di prevenzione, la proposta di decisione prevede in capo alla Commissione europea azioni di miglioramento e condivisione delle conoscenze di base sui rischi; zonazione del rischio; aggiornamento della panoramica dei rischi; promozione dello sviluppo ed attuazione da parte degli Stati membri di piani di gestione dei rischi e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Più nel dettaglio, il Piano di gestione dei rischi (che costituirà lo strumento di previsione, stima dell'impatto, messa a punto ed attuazione di misure di riduzione e mitigazione dei rischi) dovrebbe essere elaborato da ciascun Stato membro sulla base degli orientamenti della Commissione e comunicato a quest'ultima entro la fine del 2016, per garantire una efficace cooperazione nell'ambito del meccanismo istituito. Considerato che nel nostro Paese il piano di gestione dei rischi trova corrispondenza nel Programma di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, la cui elaborazione è demandata dalla vigente normativa nazionale alle Regioni che esercitano la propria competenza legislativa e le funzioni operative e

gestionali, si segnala l'opportunità che il Governo, in sede di negoziato a livello europeo, monitori e valuti, coinvolgendo e informando le Regioni, l'impatto che l'approvazione della proposta di decisione potrebbe avere sull'attuale normativa statale e regionale, nonché sui meccanismi di funzionamento della protezione civile;

- con riferimento alle attività di preparazione e risposta, la proposta di decisione prevede una serie articolata di misure sia in capo alla Commissione europea che agli Stati membri, tra cui per quanto qui rileva, la mobilitazione di moduli e mezzi di risposta alle emergenze. Poiché nel nostro Paese il sistema di costituzione, gestione e mobilitazione dei moduli e mezzi di assistenza e di soccorso, ha una composizione mista e prevede la compresenza di mezzi e moduli non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e di altri enti territoriali, si rileva che l'eventuale decisione da parte del Governo italiano, in attuazione di quanto previsto dalla proposta di decisione, di mettere a disposizione di altri Stati membri che ne facciano richiesta, moduli e mezzi di risposta emergenziale che fanno capo alle Regioni, dovrebbe essere previamente concordata con la o le Regioni interessate;
- sempre con riferimento alle attività di preparazione e risposta, si sottolinea l'opportunità di proporre anche a livello europeo, come modello di riferimento metodologico ed organizzativo, il progetto "Colonna Mobile nazionale delle Regioni", sviluppato in raccordo con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile che, riguardo ai moduli di assistenza alla popolazione, ha visto negli ultimi anni la costituzione e l'organizzazione di un insieme di operatori specializzati e la messa a punto di attrezzature, mezzi e materiali assistenziali che rispondono a criteri e requisiti standard, condivisi e definiti di comune accordo, tenuto conto anche della capacità di intervento, dei risultati conseguiti e dell'esperienza positiva maturata da alcune Regioni, tra cui l'Emilia-Romagna;
- Infine, la proposta di decisione prevede in capo alla Commissione europea il compito di gestire l'assistenza finanziaria conformemente al Regolamento finanziario. L'assistenza finanziaria potrà assumere varie forme e dovrà essere gestita nell'ambito di programmi di lavoro annuali per attività preventivabili, in cui saranno definiti gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le priorità, le azioni da finanziare ed il relativo importo. La misura dei contributi finanziari dovrà essere determinata in relazione alle diverse tipologie di azioni. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi annuali di cui sopra indicheranno i principali criteri di valutazione e il tasso



massimo di finanziamento. Con riferimento alle modalità di assistenza finanziaria, sarebbe opportuno che la proposta di decisione chiarisse meglio la possibilità di erogazione in via diretta dei finanziamenti non solo a favore degli Stati membri, ma anche dei rispettivi enti territoriali, soprattutto se questi ultimi, come nel caso delle Regioni italiane, sono titolari di potestà legislativa e funzioni operative in materia di protezione civile.

d) Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.

e) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;

f) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;

g) **Impegna** la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile - COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;

h) **Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

*Approvata all'unanimità nella seduta del 21 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

**OGGETTO: 2355**

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011**

Approvata nella seduta del 21 febbraio 2012

**OGGETTO:** Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011.

## **RISOLUZIONE**

### **La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008;

**Visto** l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

**Viste** le lettere del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 1667 e 1669 del 17 gennaio 2012 e prot. n. 2506 del 23 gennaio 2012);

**Viste** la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011; la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011 e la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011;

**Visti** i pareri resi dalla III Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità nella seduta del 9 febbraio 2012 (prot. n. 5293 e 5296 del 9 febbraio 2012);

**Vista** la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *"Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First), Uno "Small Business Act" per l'Europa* - COM(2008) 394 definitivo/2 del 30 settembre 2008 e la successiva revisione effettuata dalla Commissione europea con la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa* - COM(2011) 78 definitivo del 23 febbraio 2011;

**Visto** il Libro verde sulla Modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti - COM(2011) 15 definitivo del 27 gennaio 2011 agli esiti della consultazione conclusasi il 18 aprile 2011;

**Vista** la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *"L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia "Insieme per una nuova crescita"* - COM(2011) 206 definitivo del 13 aprile 2011;

**Vista** la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata);

**Considerato** che le proposte di direttive in esame fanno parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

**Considerata** l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea alla luce dei recenti sviluppi del dialogo politico (cd. *procedura Barroso*) tra Parlamentari nazionali e Commissione europea;

**Considerato** che la modernizzazione del quadro legislativo sugli appalti pubblici rappresenta uno degli strumenti di maggior rilievo per l'attuazione della strategia Europa 2020, in considerazione del fatto che un sistema più efficiente di affidamento degli appalti è in grado di

migliorare il clima imprenditoriale, il contesto per l'innovazione delle imprese e di favorire un uso più efficace ed efficiente dei contratti d'appalto pubblici, anche a sostegno dello sviluppo delle altre politiche dell'Unione europea, e che, la definizione di un nuovo quadro giuridico in materia di appalti, costituisce una delle 12 azioni chiave prioritarie segnalate dalla Commissione europea nella Comunicazione "L'Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" del 13 aprile 2011;

**Considerato** che le proposte di direttive sugli appalti pubblici sono state precedute da un'ampia consultazione delle parti interessate promossa dalla Commissione europea attraverso la pubblicazione del *Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti*, dalla quale sono emerse una serie di indicazioni, collegate alla necessità di semplificare e rendere più flessibili le procedure di affidamento degli appalti pubblici soprattutto nell'ottica di sostenere e favorire l'accesso al mercato delle Piccole e medie imprese (PMI) in attuazione, tra l'altro, della strategia già delineata dalla Commissione europea nello "Small business Act per l'Europa" del 2008 e riesaminata, di recente, nella Comunicazione del 23 febbraio 2011 "Riesame dello Small business Act per l'Europa";

**Considerato** infine che il tema degli appalti pubblici è strettamente connesso con il tema della legalità e che la Regione Emilia-Romagna con l'approvazione della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata), sta già adottando politiche mirate a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa che interessano, sempre di più, il settore degli appalti pubblici e privati attraverso la promozione di iniziative volte ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;

**Prende atto delle proposte in oggetto**, osservando quanto segue:

- Si condivide, in linea generale, l'obiettivo delle proposte di direttive di modificare l'attuale quadro normativo in materia di affidamento degli appalti pubblici attraverso l'introduzione di misure in grado di rendere più efficace, efficiente e trasparente la spesa pubblica, favorendo, al contempo, l'accesso al mercato delle Piccole e medie imprese (PMI), attraverso, ad esempio, la suddivisione in lotti degli appalti e la previsione della possibilità di pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente, e sostenendo, attraverso gli appalti pubblici,

il conseguimento di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, l'efficienza energetica, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;

- pur nella consapevolezza che l'obiettivo principale delle proposte di direttiva è la creazione di un mercato degli appalti pubblici concorrenziale, trasparente, equo e attento alle esigenze delle PMI e che il conseguimento di tale obiettivo potrebbe apportare vantaggi positivi anche in termini di tutela della legalità, si sottolinea la diffusione, sempre più evidente, di fenomeni di illegalità diffusa e infiltrazione da parte di organizzazioni criminali nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici e privati e la necessità di affrontare questo problema in una prospettiva più ampia, non solo locale e nazionale, ma anche europea, già a partire dalla definizione delle regole di funzionamento delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti;

- In quest'ottica si sottolinea con favore l'inserimento nelle proposte di direttive di una serie di disposizioni, come ad esempio l'articolo 55 della proposta di direttiva sugli appalti pubblici che, tra i motivi di esclusione dalla partecipazione ad un appalto, prevede la partecipazione ad organizzazioni criminali, l'accertamento di responsabilità per corruzione, frode, reati terroristici e riciclaggio, volte a contrastare comportamenti illeciti nelle procedure di affidamento dei contratti d'appalto, ma si segnala l'importanza di valutare, nel corso dei negoziati e delle procedure che porteranno l'approvazione definitiva delle proposte (fase ascendente), l'adeguatezza delle disposizioni già presenti e l'opportunità di prevederne ulteriori, maggiormente incisive e più mirate su questo specifico tema;

- Infine, si sottolinea che, anche nella fase di recepimento e attuazione che farà seguito all'approvazione definitiva delle proposte di direttive, lo Stato e le Regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, dovrebbero tener conto anche dei possibili risvolti dell'adozione delle varie disposizioni sul tema della tutela della legalità.

- a) Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai

sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.

- b) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- c) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.
- d) **Impegna** la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sulle proposte di direttiva, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;
- e) **Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

*Approvata all'unanimità nella seduta del 21 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

**OGGETTO: 2356**

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

**Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona**

Approvata nella seduta del 21 febbraio 2012



**OGGETTO:** Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

## **RISOLUZIONE**

### **La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**Visto** l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

**Visto** l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

**Visto** l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

**Vista** la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 2510 del 23 gennaio 2012);

**Vista** la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011;

**Visti** gli articoli 46, 53 paragrafo 1 e gli articoli 62 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**Visto** il parere reso dalla V Commissione Turismo, Cultura, Scuola, Formazione. Lavoro, Sport nella seduta del 1 febbraio 2012 (prot. n. 4204 del 1 febbraio 2012);

**Vista** la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

**Vista** la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

**Vista** la legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale);

**Considerato** che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

**Considerata** l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea alla luce dei recenti sviluppi del dialogo politico (cd. *procedura Barroso*) tra Parlamenti nazionali e Commissione europea;

**Considerato** che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) fa parte degli atti segnalati nell'ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l'Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

**Considerato** che la proposta di direttiva fa parte della strategia Europa 2020 che mira a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che l'ammodernamento dell'attuale sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali costituisce una delle dodici leve previste nell'Atto per il mercato unico per potenziare la crescita e rafforzare la fiducia tra i cittadini;

**Considerato** che secondo la Commissione europea il riconoscimento delle qualifiche professionali rappresenta un elemento chiave per l'efficace funzionamento delle libertà fondamentali previste dal mercato interno per i cittadini dell'UE e che la revisione della attuale direttiva 2005/36/CE, mirata a potenziare le possibilità di spostamento all'interno dell'Unione europea di lavoratori qualificati, potrebbe consentire agli Stati membri di far fronte alla crescente carenza di forza lavoro qualificata e, al contempo, di incrementare l'occupazione dei cittadini dell'Unione europea in un momento di forte crisi economica;

**Considerato** infine, che il potenziale impatto a livello regionale e locale dell'adozione delle misure contenute nella proposta di direttiva in termini di organizzazione, gestione e spesa e il collegamento delle tematiche oggetto della proposta con le politiche e le azioni poste in essere dalla Regione Emilia-Romagna nel settore della formazione, dell'occupazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali richiedono la partecipazione, già in fase ascendente, alla definizione dei contenuti dell'atto e ai negoziati sulla proposta di direttiva, attraverso l'attivazione di tutti gli strumenti e le procedure che consentono alla Regione la partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea;

**Si esprime con riferimento agli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:**

a) la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 46, 53 paragrafo 1 e negli articoli 62 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "*early warning system*", la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà come definito dall'articolo 5, paragrafo 3 del TUE;

c) con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafo 4 del TUE, si rileva che, se la scelta dello strumento della direttiva appare effettivamente la più appropriata per il conseguimento degli obiettivi, tuttavia, nella definizione degli obblighi attuativi e procedurali a carico degli Stati membri, il testo della proposta presenta un livello di dettaglio e un'articolazione che sembrano eccessivi e non del tutto pertinenti allo strumento della direttiva, mentre, viceversa, nel caso delle misure più innovative (come ad esempio l'introduzione del *Quadro comune di*

*formazione e delle Verifiche professionali comuni*) non stabilisce ambiti e modalità di applicazione, rimandando la definizione di aspetti fondamentali per l'attuazione delle misure proposte a successivi atti regolamentari della Commissione europea;

**Per quanto attiene il merito della proposta, osserva che:**

d) da un punto di vista generale:

- la proposta di direttiva parte dall'assunto, condiviso, che la mobilità professionale è un elemento chiave della competitività dell'Unione Europea, di conseguenza si pone l'obiettivo di superare le problematiche che sono derivate dall'attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (collegate soprattutto alla complessità e, talvolta, macchinosità delle procedure di riconoscimento) attraverso la previsione di una serie di modifiche mirate al testo della citata direttiva. Dalla sua impostazione emerge lo sforzo da parte della Commissione europea di individuare modalità e strumenti in grado di facilitare effettivamente la mobilità delle persone, tuttavia i contenuti della proposta non risultano sempre chiari e in linea con l'obiettivo dichiarato dell'intervento. Da un lato è evidente il tentativo di collegare il "tema" del riconoscimento delle qualifiche professionali con gli altri strumenti esistenti (IMI, EQF, ECTS), dall'altro, però, le soluzioni proposte mancano talvolta di organicità e coerenza e, infatti, se per le proposte di modifica più nuove e significative (come ad esempio l'introduzione del Quadro comune di formazione (art. 49bis della proposta) e delle Verifiche professionali comuni (art. 49ter della proposta)) non vengono individuati ambiti e modalità di applicazione precisi, rimandando a successivi atti regolamentari della Commissione europea, al contrario la definizione degli aspetti attuativi e procedurali a carico degli Stati membri presenta un livello di dettaglio e un'articolazione che sembrano eccessivi e non del tutto pertinenti allo strumento della direttiva;
- la proposta di direttiva conferisce agli sportelli unici istituiti con la direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) un ruolo primario nel sistema per il riconoscimento delle qualifiche professionali che si intende rafforzare, stabilendo che lo sportello dovrà essere l'unico interlocutore di tutti coloro che intendano richiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. Tuttavia il campo di applicazione della direttiva servizi e della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali non coincidono e sulle problematiche connesse al necessario coordinamento con la direttiva servizi la proposta di

direttiva in esame non fornisce indicazioni precise, ma solo alcune indicazioni di massima. La mancanza di adeguate misure di coordinamento tra le due direttive potrebbe, però, incidere sulla funzionalità degli sportelli unici, che saranno chiamati a fornire servizi diversi nel caso in cui gestiscano le informazioni e le procedure relative all'accesso/esercizio delle attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi, rispetto ai casi in cui saranno chiamati a gestire le procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, andando a discapito di quelle trasparenza e accessibilità al sistema di riconoscimento delle qualifiche che la proposta di direttiva intende perseguire;

- sarebbe opportuno iniziare a valutare sin d'ora e far presente nelle opportune sedi il possibile impatto che i futuri recepimento e attuazione della proposta di direttiva potrebbero avere sul piano interno. E' appena il caso di ricordare che lo Stato italiano ha dato attuazione a quanto previsto dalla direttiva servizi sugli sportelli unici collocandone le funzioni nell'ambito degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Considerato che in linea di massima nei comuni le risorse umane e materiali dedicate al SUAP sono spesso limitate e già fortemente oberate dagli attuali carichi di lavoro, sarebbe opportuno che nella proposta di direttiva fossero chiariti meglio una serie di aspetti che non emergono a sufficienza dal testo attuale e, in particolare, se la funzione riconosciuta ai SUAP sia solo di tipo informativo (o se gli stessi non debbano anche essere preposti al ricevimento delle istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali) e le modalità attraverso le quali i SUAP dovranno fornire tale servizio (ad esempio, se il materiale informativo sarà messo a disposizione dallo Stato membro e spetti al SUAP la semplice erogazione dell'informazione o se dovrà essere il SUAP ad acquisire ed elaborare le informazioni, magari attraverso il coordinamento con le diverse associazioni di categoria). Potenzialmente, infatti, l'aggravio in termini organizzativi ed economici per i SUAP potrebbe essere enorme e dovrebbe essere controbilanciato da misure di sostegno adeguate, mentre al momento, con riferimento alle conseguenze organizzative sulle strutture chiamate concretamente ad agire (i SUAP, appunto), l'unica indicazione chiara contenuta nella proposta di direttiva si rinvia all'art. 57, comma 4, dove si specifica che gli Stati membri e la Commissione dovranno adottare misure di accompagnamento intese a garantire che gli sportelli unici forniscano le informazioni contenute nella direttiva in altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

e) Con riferimento alle specifiche misure previste nella proposta di direttiva:

- l'istituzione della tessera professionale europea (nuovo art. 4bis) introduce una modalità alternativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali orientata a sostenere e facilitare il cittadino che vuole esercitare stabilmente o temporaneamente una professione in un altro Stato membro. La proposta di direttiva su questo punto entra puntualmente e dettagliatamente nel merito anche di aspetti procedurali relativi al rilascio delle tessere, ivi compresa l'allocatione dei costi e dei carichi di spesa, posti per lo più, a carico dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Rispetto all'attuale sistema, si effettua un cambio radicale di prospettiva: non è più lo Stato membro ricevente ad assumersi l'onere del riconoscimento, bensì è lo Stato membro di origine che, effettuate le verifiche necessarie, provvede al rilascio della tessera. Per agevolare questa procedura si prevede il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI), già operante nel contesto di applicazione della direttiva servizi, ma mai pienamente decollato nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche. Dal punto di vista del professionista al quale lo Stato membro di origine rilascia la tessera professionale europea, questo strumento consentirebbe di dimostrare le sue credenziali lavorative (il possesso delle qualifiche necessarie, l'abilitazione all'esercizio della professione, etc.) facilitando le verifiche sulla validità delle informazioni ricevute dal professionista da parte dello Stato ospitante, con evidente risparmio sui tempi e, probabilmente, sui costi del riconoscimento stesso. Nelle ipotesi di mobilità temporanea, tra l'altro, si renderebbe superflua la dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore prevista dall'art. 7 della attuale direttiva 2005/36/CE, che potrebbe essere sostituita dalla semplice esibizione della tessera. Anche nei casi del riconoscimento automatico delle qualifiche in base ai requisiti minimi armonizzati di formazione, la tessera potrebbe portare evidenti vantaggi, in quanto lo Stato "ricevente" non dovrebbe più procedere alla verifica delle qualifiche, dato che lo Stato membro che ha rilasciato il titolo ha già effettuato le opportune indagini al momento della richiesta della tessera da parte del professionista. Analoghe considerazioni si possono fare nel caso del riconoscimento non automatico delle qualifiche (sistema generale). Tuttavia, l'introduzione della tessera professionale europea impone anche una riflessione più ampia in rapporto all'impatto sulle politiche e iniziative già avviate a livello nazionale e regionale. Si pensi, ad esempio, al collegamento con il libretto formativo del cittadino,

attualmente in via di implementazione nel nostro paese, e con il dibattito nazionale in corso sugli standard minimi di certificazione delle competenze. Si esprimono, inoltre, alcune perplessità, non fugate da quanto previsto nel testo attuale della proposta di direttiva, circa i costi e tempi per l'adozione di questa nuova tessera. Al momento, infatti, sono difficilmente prevedibili gli impatti sulla Regione – in termini economici, organizzativi e gestionali – che dipenderanno in misura determinante dalla concreta distribuzione delle competenze tra Stato e regioni e dai criteri attraverso i quali sarà individuata, in fase di recepimento della futura direttiva, l'Autorità competente;

- l'introduzione della domanda di tessera professionale e creazione del fascicolo IMI (nuovo art. 4ter) dovrebbe implicare che l'autorità competente, nell'accogliere la domanda di tessera professionale, costituisca un fascicolo contenente tutti i documenti giustificativi, utilizzando il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) e garantendo procedure snelle di scambio d'informazioni e una risposta più celere alle domande di riconoscimento. Sul punto si sottolinea l'innegabile vantaggio dell'espletamento di tutta la procedura *on-line*, che potrebbe incidere positivamente sui tempi del procedimento, semplificando la procedura ed eliminando la produzione di documenti cartacei;
- la proposta di direttiva consente l'accesso parziale a una professione (nuovo art. 4septies) nel caso in cui le differenze tra i campi di attività della professione considerata nello Stato membro di origine e nello Stato ospitante siano tali da non poter essere compensate con misure aggiuntive, ad eccezione dei casi in cui la restrizione all'accesso a una determinata professione sia giustificata da motivi di interesse generale. L'inserimento nella proposta di direttiva di questo principio è da valutare positivamente, in quanto consentirebbe di estendere l'applicazione del riconoscimento delle qualifiche anche a quei soggetti la cui professione non trova riscontro nelle attività economiche dello Stato ospitante (ad es. onicotecnici);
- per facilitare la mobilità dei lavoratori, laddove non esista il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, la proposta di direttiva prevede la possibilità di individuare una serie di criteri concordati preventivamente e congiuntamente, finalizzati a definire un quadro di riferimento comune di formazione (nuovi articoli 49bis e 49ter relativi a *Quadro comune di formazione* e *Verifiche professionali comuni*). Tali criteri potrebbero essere utilizzati per ridurre le differenze nei

requisiti formativi richiesti nei vari Stati membri. Inoltre, per agevolare la creazione delle suddette piattaforme, è previsto l'abbassamento da 2/3 ad 1/3 del numero degli Stati membri in cui la professione considerata deve essere regolamentata o, comunque, riconosciuta (9 Stati su 27) e la riduzione di tale soglia potrebbe in effetti consentire un uso più immediato ed efficace del quadro comune di formazione. Tuttavia la disposizione lascia alla Commissione europea un ampio spazio d'intervento sull'individuazione dell'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze nonché sulle qualifiche del quadro di formazione comune, che non viene declinato nella proposta di direttiva in esame;

- le modifiche proposte con riferimento all'attuale articolo 12 "Titoli di formazione assimilati" della direttiva 2005/36/CE rendono difficile la comprensione del senso dell'articolo così come riformulato;
- nell'ambito delle modifiche proposte con riferimento all'attuale articolo 14 "Provvedimenti di compensazione" della direttiva 2005/36/CE si fa riferimento a periodi di tirocinio di adattamento non superiore ai tre anni, per i quali al momento non risulta in vigore nel nostro paese una disciplina attuativa.

f) Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.

g) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;

h) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;

i) **Impegna** la Giunta ad assicurare un'adeguata informazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del



mercato interno (IMI), informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;

j) **Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

*Approvata a maggioranza nella seduta del 21 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.*

### **Collana editoriale *Gli Speciali***

curata dalla Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Servizio legislativo e qualità della legislazione

Gli Speciali sono disponibili sul Sito Web dell'Assemblea legislativa al seguente indirizzo:

<http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/legislativo/index/pubblicazioni/gli-speciali.htm>

- ❖ Sessione comunitaria 2011 dell'Assemblea legislativa: indirizzi e seguito  
*Settembre 2012*
- ❖ Note alla legge 241/1990 alla luce del nuovo Codice del processo amministrativo  
*Dicembre 2011*
- ❖ La valutazione delle politiche pubbliche nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e prospettive di lavoro  
*Novembre 2011*
- ❖ Monitoraggio sull'applicazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (articolo 22)  
*Dicembre 2010*
- ❖ *Il filo di Arianna – 40 anni di Regione*  
*Giugno 2010*
- ❖ Sei anni dopo l'abolizione del libretto sanitario per gli alimentaristi in Emilia-Romagna: attuazione e ricadute della legge regionale 11 del 2003  
*Aprile 2010*
- ❖ Le politiche di sostegno al cambiamento e all'innovazione per il territorio digitale - *Nota sull'attuazione della l.r. 11/04*  
*Giugno 2009*
- ❖ Il Consiglio delle Autonomie Locali  
*Gennaio 2009*

- ❖ Atti relativi alla Presentazione del Sesto Rapporto sulla legislazione regionale e dell'allegato: "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi"  
(VIII Legislatura - Anno 2007)  
Dicembre 2008
- ❖ *Diritto Comunitario e Regioni* - Test di Sussidiarietà sulla proposta di Direttiva CE *Servizi sanitari transfrontalieri*  
Novembre 2008
- ❖ *La nuova legge n. 16 del 2008 per le attività comunitarie, internazionali ed interregionali della Regione Emilia-Romagna*  
Novembre 2008
- ❖ *La popolazione anziana e disabile in Emilia-Romagna* - Approfondimento statistico alla relazione "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi. Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 2/2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"  
Ottobre 2008
- ❖ *Regolamento interno dell'Assemblea legislativa* - Deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 143 - Decreto della Presidente Monica Donini 4 dicembre 2007, n. 1  
Maggio 2008
- ❖ Atti relativi alla Presentazione del Quinto Rapporto sulla legislazione regionale - VIII Legislatura (anno 2006)  
Dicembre 2007
- ❖ *Demetra* - Indicazioni su contenuti ed utilizzo  
Marzo 2007
- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quarto Rapporto sulla legislazione regionale* (VIII Legislatura: 16 maggio 2005 - 31 dicembre 2005)  
Gennaio 2007
- ❖ *Diritto Comunitario e Regioni* - Il 2° Test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni  
Gennaio 2007
- ❖ *Diritto Comunitario e Regioni* - La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Applicazione delle leggi Buttiglione e la Loggia fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria  
Dicembre 2006

- ❖ *Sitografia* (Repertorio di siti Web)  
*Volume Primo - Volume Secondo - Volume Terzo*  
*Luglio 2006*
- ❖ *Ambiente, Istruzione, Lavoro e Sanità: le Regioni affrontano le nuove competenze*  
*Febbraio 2006*
- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Terzo rapporto sulla legislazione regionale (VII Legislatura: Anni 2000-2005) - 14 novembre 2005*  
*Gennaio 2006*
- ❖ *Diritto comunitario e Regioni - Il test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni*  
*Gennaio 2006*
- ❖ *Diritto comunitario e Regioni*
  - La legge 4 febbraio 2005, n. 11
  - Le norme regionali di procedura, l'organizzazione interna dei Consigli e il rapporto con le Giunte*Dicembre 2005*
- ❖ *L'Assemblea legislativa tra nuovo Statuto e Regolamento*  
*Ottobre 2005*
- ❖ *ConoscERE la legge (Emilia-Romagna) - Schede tecniche di leggi regionali*  
*Ottobre 2005*
- ❖ *Elezioni regionali - Raccolta normativa*  
*Marzo 2005*



---

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della  
Regione Emilia-Romagna -  
Servizio legislativo e qualità della legislazione**

A cura di  
**Barbara Attili**

Responsabile del Servizio  
**Anna Voltan**

Coordinamento redazionale  
**Daniela Biondi**

Copertina:  
**Centro grafico dell'Assemblea legislativa**  
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
tel. 051 527 5639 – fax 051 527 5783







